



Regione Lazio

**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL LAZIO**

D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007, D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

**INDICAZIONI PER LA STESURA DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
REALIZZATO
SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE**

(ART. 29 COMMA 5 D.LGS. 81/08 S.M.I – D.M. 30/11/2012)

Giugno 2015

Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro " DVR secondo procedure standardizzate" del Comitato Regionale di Coordinamento Regione Lazio partecipato da:

<i>ASL ROMA B:</i>	<i>Stefano Sinibaldi</i>
<i>ASL ROMA B:</i>	<i>Gianfranco Rischia</i>
<i>ASL ROMA C:</i>	<i>Alma D'Astolfo</i>
<i>CGIL:</i>	<i>Giovanni Silvestri</i>
<i>CNA :</i>	<i>Giorgio Bollini</i>
<i>CNA:</i>	<i>Simone Pinata</i>
<i>CNA:</i>	<i>Elisabetta Caroselli</i>
<i>Dir. Reg.Lavoro:</i>	<i>Antonio Alaimo</i>
<i>FEDERLAZIO:</i>	<i>Anna Rita Proietti</i>
<i>INAIL:</i>	<i>Eleonora Mastrominico</i>
<i>INAIL:</i>	<i>Giuseppe Rosci</i>
<i>UGL:</i>	<i>Cristina Pontarelli</i>
<i>UIL:</i>	<i>Stefano Gaudio</i>
<i>UNINDUSTRIA:</i>	<i>Giancarlo Marcoaldi</i>
<i>UNINDUSTRIA:</i>	<i>Francesco Fuggetta</i>
<i>CISL:</i>	<i>Elisabetta Falcone</i>
<i>CISL:</i>	<i>Angelo Storri</i>

INDICE

PRIMA PARTE

INTRODUZIONE

PRINCIPALI DEFINIZIONI

I QUATTRO PASSI

MODULISTICA

SECONDA PARTE

ALLEGATI/LISTE DI CONTROLLO

BIBLIOGRAFIA

Avvertenza

Il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Lazio, con il presente documento, fornisce **indicazioni operative utili alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi secondo le procedure standardizzate** (di seguito denominato DVR secondo le procedure standardizzate) allo scopo di rendere più agevole al datore di lavoro l'applicazione delle medesime procedure.

La modulistica contenuta nel DVR secondo le procedure standardizzate corrisponde a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012 che all'articolo 1 comma 4 recita “ ... *Le disposizioni di cui agli articoli 17 (obblighi non delegabili), 28, 29 (Valutazione dei rischi) del Dlgs81/2008, si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.*”

Come è noto possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 o 50 lavoratori, tenendo conto delle relative esclusioni previste dagli artt. 29 e 31 del D. Lgs. 81/08, ribadite dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, e opportunamente riportate all'interno del documento.

Il presente documento rappresenta un modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

I vantaggi dell'utilizzo delle procedure standardizzate sono l'economicità e la semplicità della stesura.

Il documento si sviluppa in due parti.

La prima recepisce le procedure standardizzate definite dalla norma nazionale con l'aggiunta di un glossario e alcuni modelli esemplificativi atti a individuare tutti i passi che bisogna percorrere nella redazione del DVR secondo le procedure standardizzate a norma di legge.

La seconda parte comprende allegati e liste di controllo atti a fornire al datore di lavoro utili indicazioni sotto forma di autoverifica/questionario per controllare e verificare la correttezza e la completezza di tutti gli adempimenti preliminari che portano alla redazione DVR secondo le procedure standardizzate a norma di legge. Il valore aggiunto del documento è rappresentato dalle liste di controllo/questionario allegati che il datore di lavoro può utilizzare per auto verificare se il DVR secondo le procedure standardizzate adempie o no a tutti gli obblighi di legge e se comprende i necessari dispositivi di prevenzione.

Le liste di controllo/questionario in allegato alla seconda parte del documento supportano la stesura del DVR secondo le procedure standardizzate e non sostituiscono la redazione del medesimo. Tali liste di autocontrollo rappresentano soltanto uno strumento di supporto “*ad uso interno*” del datore di lavoro che consentono di verificare la corretta redazione del DVR aziendale e renderne più agevole la redazione nel caso in cui egli decida di redigerlo senza l'aiuto di esperti.

E' bene precisare che un'effettiva e completa garanzia di sicurezza negli ambienti lavoro si raggiunge soltanto attraverso l'efficace applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione indicate nel documento standardizzato, attraverso un costante ed attivo impegno di tutte le figure obbligate all'attuazione delle disposizioni di legge.

INTRODUZIONE

Le presenti indicazioni si pongono l'obiettivo di facilitare le imprese di cui agli art. 1 e 2 del D.M. 30/11/2012, di seguito riportati, nella comprensione e corretta adozione delle Procedure Standardizzate di cui all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nella conseguente compilazione della relativa modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi (per il campo di applicazione vedi tabella pagina seguente).

Le Procedure sono un modello di riferimento per la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che consente di registrare l'avvenuta valutazione su un modello di documento così come allegato al citato D.M. 30/11/2012. L'adozione e l'efficace attuazione delle procedure standardizzate assolvono alle disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Nello specifico le aziende che possono utilizzare le Procedure standardizzate sono individuate dagli artt. 1 e 2 del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, che si riporta per migliore riscontro:

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolute in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro, con la collaborazione del R.S.P.P. (se la funzione non è svolta dal datore di lavoro stesso) e del medico competente (nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 s.m.i) previa consultazione del RLS o RLST. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili (art.17, comma 1, lettera a).

L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., modificato dalla L. 228/2012 ("legge di stabilità" 2013), stabiliva che i datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori potevano, solo fino al 31 maggio 2013, autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

L'autocertificazione della valutazione dei rischi non è più ammessa. Con l'entrata in vigore delle procedure standardizzate il datore di lavoro ha l'obbligo di completare il processo di

valutazione e di registrare i dati sul modello di documento previsto dalle stesse procedure, con le limitazioni dettate dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le aziende che effettuano attività particolarmente rischiose.

Tabella campo di applicazione

SI APPLICA A		Esclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28: - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
SI PUO' APPLICARE		Esclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)	La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28: - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

Per tutte le aziende per le quali è possibile l'adozione delle procedure standardizzate resta comunque la facoltà di redigere il documento di valutazione dei rischi *“per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate”* e che rispettino integralmente i criteri generali di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (*interpello n.7/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*).

La Procedura Standardizzata, che come già detto costituisce un modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ha, tra i vari obiettivi, lo scopo di supportare il datore di lavoro nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione più opportune e nell'elaborazione del programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La Procedura si compone di 4 Moduli (MODULO 1.1, MODULO 1.2, MODULO 2 e MODULO 3) e prevede, per essere compilata, quattro passaggi chiave (passi),

brevemente descritti nella pagine che seguono e per i quali le presenti indicazioni suggeriscono alcuni elementi fondamentali volti ad orientare i datori di lavoro.

Per finalità operative il documento contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere generale che possono essere valide per tutti i settori produttivi, anche materiali di supporto utili per la valutazione di alcuni rischi. In particolare sono allegate al presente documento alcune liste di controllo utilizzabili come strumenti di supporto per l'autoverifica di singoli aspetti che devono essere oggetto di attenzione nella valutazione di specifici rischi aziendali. Le suddette liste contengono gli elementi di controllo maggiormente ricorrenti nelle attività lavorative.

Le indicazioni fornite possono essere valide per tutti i settori produttivi ma non sono vincolanti né possono risultare esaustive delle problematiche di carattere specifico.

Ne deriva che, nell'attuazione concreta di quanto previsto dall'art.29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il materiale proposto, per potersi adeguare alle necessità della singola impresa, dovrà necessariamente essere integrato e adattato, per tener conto delle singole specificità di tipo strutturale, funzionale, organizzativo.

La valutazione dei rischi, quale processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni, risultanze della sorveglianza sanitaria, ma anche in relazione alle verifiche delle misure attuate e del programma di miglioramento.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Pericolo (art. 2 D.Lgs. 81/08 s.m.i.): *“Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”*

Pericolo (norme tecniche): Fonte potenziale di danno

Nella attività lavorativa quotidiana possono essere considerati **pericoli** moltissimi aspetti operativi ed organizzativi:

- ✓ impianti, attrezzature;
- ✓ sostanze, materiali;
- ✓ rumore, microclima;
- ✓ pratiche lavorative, procedure.

Danno:

Lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo

Rischio (art. 2 D.Lgs. 81/08 s.m.i.): *“**Probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di **impiego** o di **esposizione** ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”*

Rischio (norme tecniche): Combinazione della **probabilità** di un evento dannoso e dell'entità delle sue **conseguenze**

Concetto di Prevenzione: La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per **ridurre la probabilità** che si verifichi un determinato evento dannoso

Concetto di Protezione: La protezione può essere collettiva (operante nell'ambiente di lavoro) o individuale (indossata e tenuta dal lavoratore). L'art.15 del d.lgs. 81/08 s.m.i. sottolinea la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali.

Valutazione dei rischi (Art. 2 c. 1-q D.Lgs. 81/08 s.m.i.):

“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) (Art. 74 D. Lgs.81/08 s.m.i.): *“Si intende per **dispositivo di protezione individuale**, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.*

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) designata

dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti (di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), facente parte del servizio di cui alla lettera l);

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (di cui all'articolo 38 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.): il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Lavoratore – computo dei lavoratori: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/08 s.m.i., il concetto di lavoratori è più ampio rispetto a quello cui siamo storicamente abituati (lavoratori dipendenti). In base al dettato normativo, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori, non devono essere conteggiati solo i seguenti soggetti (art. 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) :

- i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis c.c.;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
- i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 c.c.;
- i collaboratori coordinati e continuativi, nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.

Fermo restando quanto sopra si rammenta quanto stabilito dal DM 30/11/2012:

“La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”

PASSO 1

	COSA	COME	DOVE	CHI
PASSO N. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo / attività e delle mansioni	Fornire i dati identificativi dell'azienda e i nominativi dei componenti del sistema di prevenzione e protezione aziendale	FRONTESPIZIO E MODULO N. 1.1	DATORE DI LAVORO In collaborazione con RSPP, Medico competente (ove previsto), persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali, previa consultazione del RLS/ RLST
		Descrivere le lavorazioni svolte e identificare tutte le mansioni presenti in azienda	MODULO N. 1.2	



MODULO N. 1.2 - LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: _____					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione delle fasi	Area/Reparto/Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

Elencare dettagliatamente le fasi che compongono il ciclo/attività, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.

Descrivere brevemente ciascuna delle fasi individuate

Individuare l'ambiente o gli ambienti in cui si svolge ciascuna fase

Elencare macchine e/o attrezzature presenti, specificandone la tipologia. Non è necessario indicare marca, modello e anno di costruzione.

Elencare materie prime, semilavorati, prodotti e/o scarti di lavorazione presenti in ciascuna fase

Elencare le mansioni e/o postazioni coinvolte in ciascuna fase.

Vanno indicate le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, intese anche come la somma delle lavorazioni effettuate. Questo per identificare puntualmente l'effettiva esposizione di ogni singolo lavoratore. E' possibile associare, utilizzando l'allegato 00, le mansioni ai dati personali del singolo lavoratore.

La Tabella del Modulo 1.2 può anche essere sostituita da una descrizione discorsiva dell'attività svolta, purché in tale descrizione siano contenuti tutti gli elementi previsti nella tabella



PASSO 2

	COSA	COME	DOVE	CHI
PASSO N. 2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuare quegli elementi che, per la loro stessa natura, possono causare un danno a persone e cose	MODULO N. 2	DATORE DI LAVORO In collaborazione con RSPP, Medico competente (ove previsto), persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali, previa consultazione del RLS/ RLST



MODULO 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA – Al fine di rendere la compilazione del Modulo 2 il più possibile agevole e completa, si propone di integrare il Modulo ministeriale secondo lo schema seguente.

1	2	3	4	5	6	7
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per l'individuazione dei pericoli
		Sì	No			In questa colonna viene riportato il riferimento alle liste di controllo allegate

In questa colonna i pericoli vengono raggruppati per tipologia, cambio di lavorazioni, ecc.

In questa colonna vengono elencati in maniera esplicita tutti i possibili pericoli

Barrare la casella
Sì se il pericolo corrispondente è presente in azienda
No se il pericolo corrispondente NON è presente in azienda

In questa colonna sono riportati i principali riferimenti legislativi, al fine di agevolare la compilazione del Modulo. Eventuali riferimenti aggiuntivi, per es. alle norme tecniche, potranno essere indicati nella colonna

Si tratta di una colonna dove sono contenuti esempi di incidenti e criticità al solo fine di agevolare la compilazione del Modulo . Si suggerisce di integrare le informazioni con l'indicazione degli infortuni e delle malattie professionali manifestatisi in azienda e correlati allo specifico pericolo, nonché –laddove disponibili per il comparto- elencare i cosiddetti DETERMINANTI, ovvero fattori, eventi o circostanze che incrementano la probabilità di accadimento di un incidente.

PASSO 3

	COSA	COME	DOVE	CHI
PASSO N. 3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate «valutazione dei rischi» (Art. 2 c. 1-q del D.Lgs. 81/08 s.m.i.): “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.	Identificare le mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati nel passo 2	MODULO N.3 (colonne dalla 1 alla 3)	DATORE DI LAVORO In collaborazione con RSPP, Medico competente (ove previsto), persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali, previa consultazione del RLS/ RLST
		Individuare strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.)	MODULO N.3 (colonna n.4)	
		Effettuare la valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati	Vedi nota (**)	
		Indicare le misure di prevenzione e protezione attuate	MODULO N.3 (colonna n. 5)	

(**)

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione dei rischi (ad es. rischi fisici, chimici, stress lavoro correlato, etc.) sarà redatto il relativo documento di valutazione e allegato al presente documento.

Per tutti gli altri rischi (ad es. rischio caduta dall’alto, schiacciamento, scivolamento, etc.) il datore di lavoro effettuerà la valutazione utilizzando le metodiche e i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, utilizzando criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle stesse situazioni, con il supporto delle **schede in allegato** e, ove disponibili, di altri strumenti quali profili di rischio, indici infortunistici, etc.



PASSO 4

	COSA	COME	DOVE	CHI
PASSO N. 4	Definizione del programma di miglioramento	Individuare le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8)	DATORE DI LAVORO In collaborazione con RSPP, Medico competente (ove previsto), persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali, previa consultazione del RLS/ RLST



MODULO 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/ Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni ¹	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ¹	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1			Esempi: - o Check list - o Liste di controllo - o Norme tecniche - o Riferimenti legislativi non riportati nel Modulo 2 - o Risultati di misurazione			Per misure di miglioramento si intendono le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dell'unità produttiva (oltre quanto già previsto dalla normativa vigente)	Es.: Datore di lavoro/RSPP/di- rigente/prepo- sto	
2								

VANNO RIPORTATI TUTTI I PERICOLI INDIVIDUATI NEL MODULO 2 E POSIZIONATI IN FASCIA ROSSA

Non è sufficiente un riferimento generico, ma va indicato per esempio:

- il riferimento bibliografico se si tratta di materiale reperito nella letteratura tecnica
- il riferimento al sito web dell'Ente autore dell'opuscolo/check list o liste di controllo
- numero e versione della norma tecnica di riferimento

E' necessario che tale documentazione sia allegata alla procedura standardizzata

Vanno indicate le misure sia tecniche che organizzative messe in atto per assicurare il rispetto della normativa vigente.

¹ Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice.

² Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività



Al fine di rendere la compilazione del Modulo 3 il più possibile agevole e completa il documento propone di integrare il Modulo secondo lo schema seguente.

3A - VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE

LUOGO DI LAVORO AMBIENTE / REPARTO	MANSIONE / POSTAZIONE OPERAZIONI SVOLTE	PERICOLI CHE DETERMINANO RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA	STRUMENTI DI SUPPORTO (ALLEGATI)	MISURE ATTUATE e tipologia di misura T/P/O/M *	RIFERIMENTI NORMATIVI / BUONE PRASSI
		VANNO RIPORTATI <u>TUTTI</u> I PERICOLI INDIVIDUATI NEL MODULO 2 (vedere colonna 3/SI)		Vanno indicate le misure sia tecniche (T), procedurali (P)/ organizzative (O)/ di manutenzione (M) messe in atto per assicurare il rispetto della normativa vigente.	Indicare eventualmente i riferimenti alle norme o alle buone prassi

3B – PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

LUOGO DI LAVORO AMBIENTE / REPARTO	MANSIONE / POSTAZIONE OPERAZIONI SVOLTE	MISURE DI MIGLIORAMENTO* DA ADOTTARE – TIPOLOGIE DI MISURE PREV./PROT.	INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE
		Per misure di miglioramento si intendono le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dell'unità produttiva (oltre quanto già previsto dalla normativa vigente)	Es.: Datore di lavoro/RSPP/dirigente/preposto	

MOD.1.1 – DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

1.1A - ANAGRAFICA AZIENDALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo le procedure standardizzate (Artt. 17,28,29 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
RAGIONE SOCIALE:		
Sede legale		
Unità operativa /sito produttivo		
Attività svolta		
Codice/i ATECO		
Data:		
Il documento deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.		
	Nome e Cognome	Firme
Il Datore di lavoro		
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Il Medico Competente (ove necessario)		
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		

1.1B - SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

DATORE DI LAVORO	Nome e Cognome barrare se assume i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione
-------------------------	---

RSPP (se diverso dal Datore di lavoro)	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
--	----------------	-------------	------------

ADDETTI SPP (se presenti)	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

RLS RLST	Nome e Cognome	Eletto / designato il	gg/mm/aaaa
---------------------------	----------------	-----------------------	------------

MEDICO COMPETENTE (ove necessario)	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
--	----------------	-------------	------------

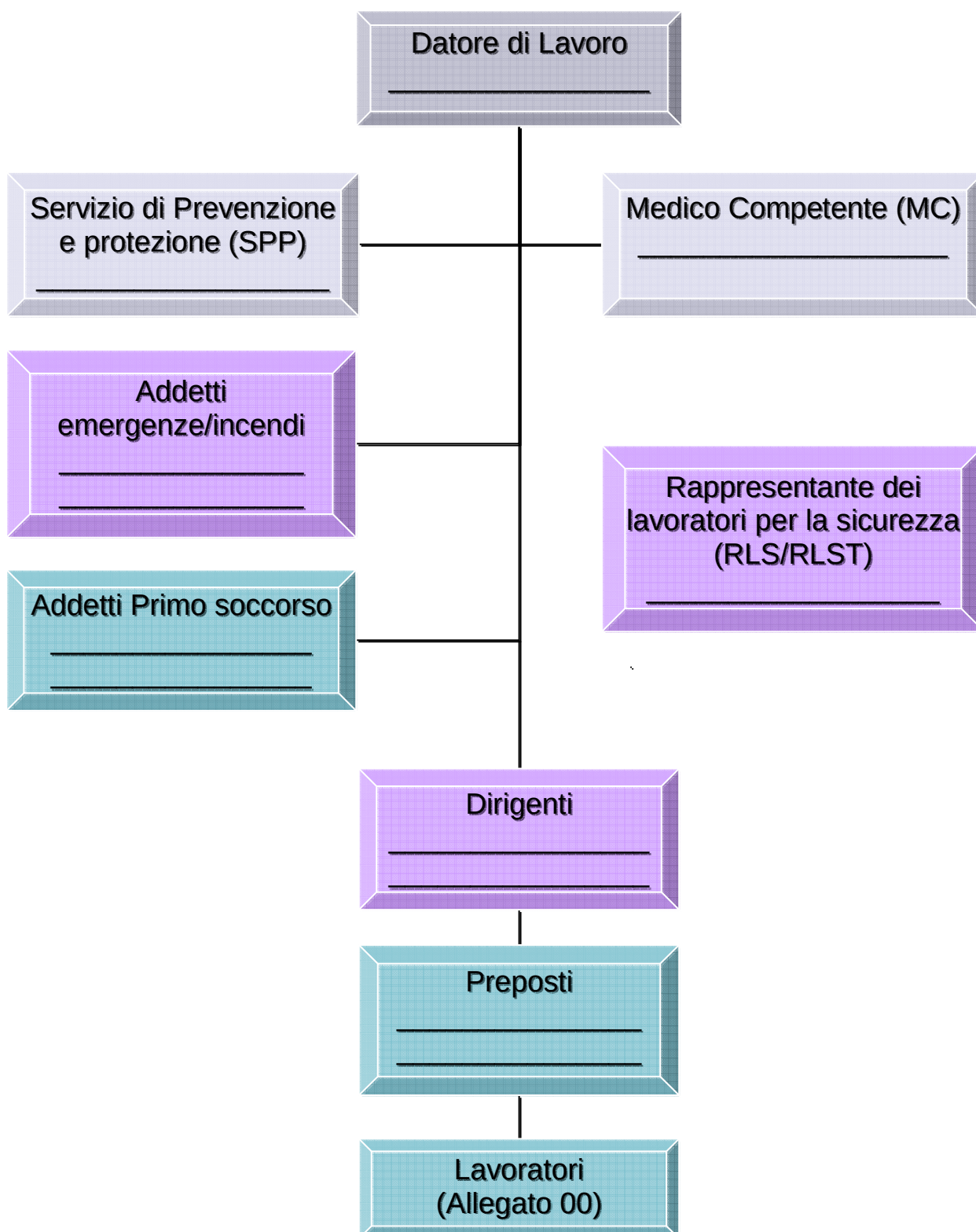
ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

DIRIGENTI (se presenti)	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

PREPOSTI (se presenti)	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Nominato il	gg/mm/aaaa

1.1c - ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA



1.1D - DESCRIZIONE AZIENDA

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

...

PLANIMETRIA LUOGHI DI LAVORO

INSERIRE O ALLEGARE

1.2 CICLO LAVORATIVO - LAVORAZIONI AZIENDALI E IDENTIFICAZIONE MANSIONI

[illegible]

MOD.2 – INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)	Stabilità e solidità delle strutture			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	• Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali	Allegato 01 – Ambiente di lavoro
	Altezza, cubatura, superficie			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	• Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti	
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	• Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti	
	Vie di circolazione interne ed esterne utilizzate per raggiungere il posto di lavoro, fare manutenzione agli impianti			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	• Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali	
	Vie ed uscite di emergenza			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	• Vie di esodo non facilmente fruibili	
	Porte e portoni			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	• Urti,	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
				DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili	
	<i>Scale</i>			Titolo IV Capo II e Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	• Cadute; • Difficoltà nell'esodo	
	<i>Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	• Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • esposizione ad agenti atmosferici	
	<i>Microclima</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	• Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli • Assenza di impianto di riscaldamento • Carenza di areazione naturale e/o forzata	
	<i>Illuminazione naturale e artificiale</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	• Carenza di illuminazione naturale • Abbagliamento • Affaticamento visivo • Urti • Cadute	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
					• Difficoltà nell'esodo •	
Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)	<i>Locali di riposo e refezione</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	• Scarse condizioni di igiene • Inadeguata conservazione di cibi e bevande	Allegato 01 – Ambiente di lavoro
	<i>Spogliatoi e armadi per il vestiario</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	• Scarse condizioni di igiene • Numero e capacità inadeguati • Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro	
	<i>Servizi igienico assistenziali</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	• • Scarse condizioni di igiene; • Numero e dimensioni inadeguati	
	<i>Dormitori</i>			Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 151/2011 allegato I punto 66	• Scarsa difesa da agenti atmosferici • Incendio	
	<i>Aziende agricole</i>			Allegato IV punto 6 D. Lgs. 81/08	• scarse condizioni di igiene; • servizi idrici o igienici inadeguati	
Ambienti confinati o a	<i>Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,</i>			Titolo XI artt. 66 e 121 e Allegato IV	• Caduta in	---

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
sospetto rischio di inquinamento	<i>recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi.</i>			punto 3, 4 D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 177/2011	profondità • Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza • Insufficienza di ossigeno • Atmosfere irrespirabili • Incendio ed esplosione • Contatto con fluidi pericolosi • Urto con elementi strutturali • Seppellimento	
Lavori in quota	<i>Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)</i>			D. Lgs. 81/08 s.m.i. Titolo IV Capo II (ove applicabile) Art. 113; allegato XX.	• Caduta dall'alto • Scivolamento • Caduta di materiali	---
Impianti di servizio	<i>Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)</i>			D. Lgs. 81/08 s.m.i. titolo III Capo III DM 37/08 D. Lgs. 626/96 Dir. BT DPR 462/01 DM 13.07.2011 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	• Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni)	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50V in corrente</i>			D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III) DM 37/08 D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)	• Incidenti di natura elettrica • Esposizione a campi elettromagnetici	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
	<i>alternata e 120V in corrente continua)</i>					
Impianti di servizio	<i>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - D.Lgs. 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927	• Incidenti di natura elettrica • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incendio • Esplosione • Emissione di inquinanti • Esposizione ad agenti biologici • Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc)	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Impianti idrici e sanitari</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00	• Esposizione ad agenti biologici • Scoppio di apparecchiature in pressione	
	<i>Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas</i>			- D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	• Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti	
	<i>Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)	• Incidenti di natura meccanica (schiacciamento,	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
				- DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	caduta, ecc.) • Incidenti di natura elettrica	
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	<i>Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	• Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • getto di fluidi e proiezione di oggetti	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)</i>			-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Contatto con superfici calde • Incidenti di natura elettrica • Incendio • esplosione • scoppio di apparecchiature in pressione • emissione di inquinanti	
	<i>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	• Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione).	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
	<i>industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</i>				• Incidenti di natura elettrica • Innesco atmosfere esplosive • Emissione di inquinanti • Caduta dall'alto	
	<i>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	• Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) • Caduta dall'alto • Incidenti di natura elettrica	
Attrezzature di lavoro - <i>Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi</i>	<i>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	• Esplosione • Incendio • Emissione di inquinanti	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica</i>			- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003	• Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione	
	<i>Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)</i>			- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934	• Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione	
	<i>Distributori di metano</i>			DM 24/05/2002 e smi	• Esplosione	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
					Incendio	
	<i>Serbatoi di GPL</i> <i>Distributori di GPL</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	- Esplosione - Incendio	
Attrezzature di lavoro - <i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i> <i>Apparecchi termici trasportabili</i> <i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>	<i>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.)</i> <i>Apparecchiature audio o video (Televisori, Apparecchiature stereofoniche, ecc.)</i> <i>Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	Incidenti di natura elettrica	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
Attrezzature di lavoro - <i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i> <i>Apparecchi termici trasportabili</i>	<i>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)</i> <i>Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	- Incidenti di natura meccanica - Incidenti di natura elettrica - Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
				- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98	- Esposizione a fiamma o calore - Esposizione a fumi di saldatura	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
<i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>				- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili	- Incendio - Incidenti di natura elettrica - Innesco esplosioni - Scoppio di bombole in pressione	
	<i>Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica	
	<i>Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)</i>			-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 - DPR 661/96	- Incidenti di natura elettrica - Formazione di atmosfere esplosive - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Incendio	
	<i>Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)</i>			-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica	
	<i>Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	Incidenti di natura elettrica	
	<i>Gruppi elettrogeni trasportabili</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	- Emissione di inquinanti - Incidenti di natura	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
				- D.Lgs .17/2010 - DM 13/07/2011	elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio	
Attrezzature di lavoro - <i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i> <i>Apparecchi termici trasportabili</i> <i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>	<i>Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	• Scoppio di apparecchiature in pressione • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	• Incidenti di natura elettrica	
	<i>Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	• • Incidenti di natura elettrica •	
Attrezzature di lavoro - <i>Altre attrezzature a motore</i>	<i>Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	• Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	• Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti	
	<i>Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)</i>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)	• Ribaltamento • Incidenti di natura	

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
				- D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	meccanica • Emissione di inquinanti • Incidenti stradali	
	<i>Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)</i>			- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010	• Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Sversamenti di inquinanti	
	<i>Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)</i>			D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	• Incidenti stradali	
Attrezzature di lavoro - <i>Utensili manuali</i>	<i>Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.</i>			D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	• Incidenti di natura meccanica	Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature
Scariche atmosferiche	<i>Scariche atmosferiche</i>			- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	• Incidenti di natura elettrica (folgorazione) • Innesco di incendi o di esplosioni	---
Lavoro al videoterminale	<i>Lavoro al videoterminale</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	• Posture incongrue, movimenti ripetitivi. • Ergonomia del posto di lavoro • Affaticamento visivo	---
Agenti fisici	<i>Rumore</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	• Ipoacusia • Difficoltà di comunicazione • Stress psicofisico	Allegato 04 – Rischio rumore
	<i>Vibrazioni</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo	• Sindrome di Raynaud	Allegato 05 – Rischio vibrazioni

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
				III)	• Lombalgia	
	<i>Campi elettromagnetici</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	• Assorbimento di energia e correnti di contatto	---
	<i>Radiazioni ottiche artificiali</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	• Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione	---
	<i>Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	• Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia	Allegato 15 – Microclima
Radiazioni ionizzanti	<i>Raggi alfa, beta, gamma</i>			D.Lgs. 230/95	• Esposizione a radiazioni ionizzanti	---
Sostanze pericolose	<i>Agenti chimici (comprese le polveri)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. • Esplosione • Incendio	Allegato 06 – Agenti chimici
	<i>Agenti cancerogeni e mutageni</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione	Allegato 07 – Agenti cancerogeni e mutageni
	<i>Amianto</i>			D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	• Inalazione di fibre	---
Agenti biologici	<i>Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione	---
Atmosfere esplosive	<i>Presenza di atmosfera esplosive (a causa di</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI;	• Esplosione	Allegato 08 –

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
	<i>sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)</i>			Allegato IV punto 4)		Atmosfere esplosive
Incendio	<i>Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	• Incendio • Esplosioni	Allegato 09 – Rischio incendio
Altre emergenze	<i>Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	• Cedimenti strutturali	---
Fattori organizzativi	<i>Stress lavoro-correlato</i>			- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	• Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • disagio psico-fisico • calo d'attenzione, • Affaticamento • isolamento	Allegato 10 – Rischio stress lavoro-correlato
Condizioni di lavoro particolari	<i>Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	• Incidenti causati da affaticamento • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione	---
Pericoli connessi all'interazione con persone	<i>Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	• Aggressioni fisiche e verbali	---
Pericoli connessi	<i>Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i.	• Aggressione, calci,	---

PERICOLO		Presenza del Pericolo		Riferimento Legislativo	Esempio di incidenti e criticità (infortuni, malattie professionali, determinanti infortuni*)	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
		SI	NO			
all'interazione con animali	<i>luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.</i>			art. 15, comma 1, lettera a)	morsi, punture, schiacciamento, ecc.	
Movimentazione manuale dei carichi	<i>Posture incongrue</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII)	• Prolungata assunzione di postura incongrua	---
	<i>Movimenti ripetitivi</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	• Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti	---
	<i>Sollevamento e spostamento di carichi</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	• Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili	Allegato 03 – Movimentazione manuale dei carichi
Lavori sotto tensione	<i>Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	• Folgorazione	---
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	<i>Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici</i>			D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	• Folgorazione	---
Lavoratrici madri				Art. 28 D. Lgs. 81/08 s.m.i.	-	Allegato 14 – Lavoratrici madri
Formazione e informazione				Art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 s.m.i.	-	Allegato 11 – Formazione, informazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria				Art. 41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.	-	Allegato 12 – Sorveglianza sanitaria
DPI				Capo II Titolo III	-	
ALTRO						---

* Determinanti: fattori di rischio che concorrono al verificarsi di un incidente aumentandone la probabilità di accadimento (Esempio: determinanti “usava una scala portatile, attrezzatura inadeguata per l’operazione da compiere” o “la scala non era dotata di piedini antisdrucciolo”)

MOD.3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

3A - VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE

1 LUOGO DI LAVORO AMBIENTE / REPARTO	2 MANSIONE / POSTAZIONE OPERAZIONI SVOLTE	3 PERICOLI CHE DETERMINANO RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA	4 STRUMENTI DI SUPPORTO (ALLEGATI)	5 MISURE ATTUATE e tipologia di misura T/P/O/M *	RIFERIMENTI NORMATIVI / BUONE PRASSI

* Tipo di misura: T=Tecnica; P=Procedurale; O=Organizzativa; M=Manutenzione

3B – PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

1 LUOGO DI LAVORO AMBIENTE / REPARTO	2 MANSIONE / POSTAZIONE OPERAZIONI SVOLTE	6 MISURE DI MIGLIORAMENTO* DA ADOTTARE – TIPOLOGIE DI MISURE PREV./PROT.	7 INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE	8 TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE

* Come stabilito dal DM 30/11/2012: "Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive."

ALLEGATI / LISTE DI CONTROLLO

00	Elenco lavoratori
01	Ambienti lavoro
02	Attrezzature di lavoro
03	Impianti elettrici
04	Movimentazione manuale dei carichi
05	Rumore
06	Vibrazioni
07	Agenti chimici
08	Agenti cancerogeni e mutageni
09	Atmosfere esplosive
10	Incendio
11	Stress lavoro - correlato
12	Formazione, informazione e addestramento
13	Sorveglianza sanitaria
14	Primo soccorso
15	Lavoratrici madri - minori
16	Microclima
17	Segnaletica di sicurezza
18	Documentazione obbligatoria
19	FAQ – Procedure standardizzate (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/FAQprocedurestandardizzate3.pdf)
ESEMPI DI MODULISTICA	
20	Designazione RSPP/DDL
20bis	Designazione RSPP esterno
21	Designazione add prev incendi, lotta antincendio, gestione emergenze
22	Designazione addetto primo soccorso
23	Elezione RLS
23bis	Designazione RLST
24	Verbale consegna DPI
25	Verbale sopralluogo medico competente

ALLEGATO 00 - ELENCO LAVORATORI

	Nome Cognome	Codice fiscale	Sesso M/F	Nazionalità	Data assunzione/ data cessazione rapporto di lavoro	Tipo di contratto/ rapporto di lavoro	Mansione/i, attività	Reparto/ Luogo di lavoro
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Nota:

Ad ogni mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a “stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale” (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 s.m.i.); Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08 s.m.i.); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08 s.m.i.); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08 s.m.i.).

ALLEGATO 01 - AMBIENTI LAVORO

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

STABILITÀ E SOLIDITÀ		V	N/A
1	Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e possiedono una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali		
2	I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai		
3	I carichi presenti sui solai non superano tale carico massimo e sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio		
4	L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili è reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi		
5	Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, sono collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche		

ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE		V	N/A
6	I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle in cui si eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria o nelle quali si svolgono, a giudizio dell'organo di vigilanza, lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, hanno: • altezza netta non inferiore a m. 3 • cubatura non inferiore a m/cubi 10 per lavoratore		

	a disposizione di ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente una superficie di almeno m/quadri 2 I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti Per i locali da destinarsi ad uffici e per le aziende commerciali i limiti delle altezze sono individuati dalla normativa urbanistica vigente		
7	Nelle aziende industriali con più di cinque lavoratori, nel caso in cui per necessità tecniche vi siano altezze inferiori a mt. 3 è presente autorizzazione in deroga all'art. 63 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. rilasciata dall'organo di vigilanza		

LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI		V	N/A
8	Nell'unità produttiva sono presenti locali chiusi sotterranei o semi sotterranei destinati ad attività lavorativa perché sussistono particolari esigenze tecniche dettate da specifiche caratteristiche del lavoro e non da una mera opportunità di carattere organizzativo, economico, ecc.		
9	Nell'unità produttiva sono utilizzati locali chiusi sotterranei o semi sotterranei per svolgere l'attività lavorativa, pur in assenza di particolari esigenze tecniche, in quanto le relative lavorazioni non danno luogo ad emissione di agenti nocivi e l'organo di vigilanza ha fornito la necessaria autorizzazione in deroga all'art. 65 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
10	- Sono assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima in relazione alla destinazione d'uso dei locali - I luoghi di lavoro devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione; i luoghi di lavoro devono inoltre essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori - La temperatura è adeguata al lavoro da svolgere e i lavoratori non sono investiti direttamente da correnti d'aria fastidiose		

PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO		V	N/A
11	I locali sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e sono provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori		
12	I locali hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria		

13	I locali sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità		
14	I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene		
15	I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi		
16	Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento ha una superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico		
17	Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, è munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature (impermeabili, antiscivolo, etc.)		
18	Le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara, tranne i casi in cui particolari condizioni tecniche non lo consentono.		
19	Le pareti trasparenti o traslucide sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi		
20	Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e quando sono aperti sono posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori		
21	Le finestre e i lucernari consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro		
22	L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti è autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza		
23	Le scale ed i marciapiedi mobili funzionano in piena sicurezza, sono muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e possiedono dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili		

24	Le banchine e le rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati		
----	--	--	--

VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI		V	N/A
25	- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza - Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, è prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente		
26	Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale		
27	Il tracciato delle vie di circolazione è chiaramente evidenziato		
28	Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi sono dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone		
29	Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile		
30	I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto		
31	I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione		
32	Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il		

	sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso sono protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede		
33	I parapetti sono disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra		
34	I parapetti sono applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In questo caso, al posto del parapetto normale è applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera è tenuta chiusa quando non sono eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente		
35	Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito di mezzi meccanici sono disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni		
36	I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia sono illuminati durante il servizio notturno		
37	Le vie di transito che non sono percorribili senza pericolo, sono sbarrate e c'è un apposito cartello di divieto di transito		

VIE E USCITE DI EMERGENZA		V	N/A
38	Le vie e le uscite di emergenza rimangono sempre sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro		
39	In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori		
40	Le vie e le uscite di emergenza hanno un'altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio		
41	Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste sono apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano		

41	chiusi, possono essere aperti facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. • L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.		
42	Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave quanto sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificatamente autorizzati dagli organi di vigilanza		
43	Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati		
44	Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori hanno almeno due scale distinte di facile accesso o rispondono a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio		

PORTE E PORTONI		V	N/A
45	Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro		
46	Nei locali di cui la lavorazioni ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e in cui ci sono più di cinque lavoratori adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m. 1,20		
47	I locali in cui non si svolgono lavorazioni che comportano pericolo di esplosioni o specifici rischi di incendio, dove sono normalmente occupati fino a 25 lavoratori, sono dotati di una porta con larghezza minima di m. 0,80		
48	I locali in cui non si svolgono lavorazioni che comportano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, dove sono normalmente occupati da 26 fino a 50 lavoratori, sono dotati di una porta con larghezza minima di m. 1.20 che si apre nel verso dell'esodo		

49	I locali in cui non si svolgono lavorazioni che comportano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, dove sono normalmente occupati da 51 a 100 lavoratori, sono dotati di una porta con larghezza minima di m. 1,20 e di un'altra porta con larghezza minima di m. 0,80, che si aprono entrambe nel verso dell'esodo		
50	I locali dove non si svolgono lavorazioni che comportano rischio di esplosioni o specifici rischi di incendio, dove sono normalmente occupati più di 100 lavoratori, sono dotati di una porta con larghezza minima di m. 1,20 e di un'altra porta con larghezza minima di m. 0,80 che si aprono entrambe nel verso dell'esodo. Tali locali sono inoltre dotati di una porta, apribile nel verso dell'esodo, avente larghezza minima di m. 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100		
51	Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno del locale		
52	Le porte e i portoni apribili nei due versi sono trasparenti o sono muniti di pannelli trasparenti		
53	Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi		
54	Le porte scorrevoli hanno un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere		
55	Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto hanno un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere		

SCALE		V	N/A
56	Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza		

57	I gradini hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito		
58	Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Si considera normale un parapetto costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione che abbia un'altezza utile di almeno un metro che sia costituito da due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza tra quello superiore ed il pavimento e che sia fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione		
59	Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano		
60	Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalente (Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00). Si considera "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto normale completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio alta almeno 15 cm		

	SPOGLIATOI - SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	V	N/A
61	Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, sono messi a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi		
62	Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro		
63	Gli spogliatoi hanno una capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro (salvo specifici impedimenti), aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili		

64	Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (armadietti)		
65	Se i lavoratori svolgono attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, o anche attività dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli per gli indumenti privati		
66	Vi sono docce sufficienti ed appropriate messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono		
67	Sono previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi		
68	I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda e hanno dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene		
69	Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi		
70	Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati; qualora ciò non sia possibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi		
71	Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro		

VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILO		V	N/A
Nota: nei settori lavorativi o in presenza di mansioni in cui si riscontrano le situazioni sotto indicate è necessario evidenziare queste ultime come situazioni altamente rischiose. Di conseguenza tali situazioni dovranno essere oggetto di ulteriore analisi alla luce di quanto previsto dal D.P.R. 177/2011- Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.			
72	Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di servizio sono provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi		
73	Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori si assicura che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa. Qualora vi sia pericolo, chi sovrintende dispone idonee ed efficienti misure di bonifica (lavaggi, ventilazione o altre misure idonee)		
74	Colui che sovrintende, inoltre, provvede a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli		
75	I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi di lavoro di cui al punto precedente, sono assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso		
76	Quando la presenza di gas o vapori nocivi non può escludersi in modo assoluto o quando l'accesso è disagiata, è previsto che i lavoratori che entrano nei luoghi in argomento indossino la cintura di sicurezza (sistema di recupero) con corda di adeguata lunghezza e siano dotati di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione		
77	Qualora nei luoghi di cui ai precedenti punti non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure già indicate si sono adottate cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione		
78	Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro sono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, sono difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti		
79	Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti sono utilizzate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta		

80	Le diverse molteplici tubazioni o canalizzazione contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura e le relative apparecchiature, sono state contrassegnate, anche ad opportuni intervalli, se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato è reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa		
81	I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, sono provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione		

ALLEGATO 02 - ATTREZZATURE DI LAVORO

(V= verificato; NA=non applicabile)

RISCHIO ATTREZZATURE DI LAVORO			
N	Valutazione e principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
1	Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto		
2	Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al punto 1 e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, sono conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' ALLEGATO V D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
3	Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui ai punti precedenti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie		
4	All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro ha considerato : a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso		
5	Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' ALLEGATO VI D D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
6	Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 1) le attrezzature di lavoro siano: a) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso b) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 D.Lgs. 81/08 s.m.i. e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione c) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z) 2) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto		

RISCHIO ATTREZZATURE DI LAVORO			
N	Valutazione e principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
7	Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 1) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati 2) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti		
8	Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi b) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività 3) Gli interventi di controllo di cui ai punti 1) e 2) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e sono effettuati da persona competente		
9	I risultati dei controlli di cui al punto 8 sono riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza		
10	Qualora le attrezzature di lavoro di cui al punto 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo		

RISCHIO ATTREZZATURE DI LAVORO			
N	Valutazione e principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
11	Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici (ASL o ARPA) o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13 art. 71 D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Le successive verifiche periodiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o ARPA o soggetti privati abilitati che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta (art. 2 D. Intermin. 11/04/2011)		
12	1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i., il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature b) alle situazioni anormali prevedibili 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso sono comprensibili dai lavoratori interessati.		
13	Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone		

TABELLA RIASSUNTIVA DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO		
Documentazione	Rif. Normativi	Note
Conformità ai requisiti previsti dall'allegato V D.Lgs. 81/08 s.m.i.	D.Lgs. 81/08 s.m.i.: - Art.70, comma 2 - Art. 72, comma 4	Obbligatoria per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art.70 comma 1)

		Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso
Registrazione delle verifiche periodiche delle attrezzature (allegato VII) D.Lgs. 81/08 s.m.i.	D.Lgs. 81/08 s.m.i.: art.71, commi 11 e 13 e allegato VII D.M. 11/4/2011 Circolari Min. Lav. • 11/2013 • 18/2013 • 23/2013	Richiesta da ASL o soggetti pubblici e privati abilitati (art.71 comma 13) Modalità esecuzione verifiche
Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs. 81/08 s.m.i art.71, comma 4 lett. b	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto
Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione	D.Lgs. 81/08 s.m.i Art.71, comma 8 lett. a Art.71, comma 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni L'ultimo controllo, con esito positivo, deve essere disponibile per l'organo di vigilanza
Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi	D.Lgs. 81/08 s.m.i Art.71, comma 8 lett. b Art.71, comma 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni L'ultimo controllo, con esito positivo, deve essere disponibile anche in cantiere
Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza	Dlgs.81/08 s.m.i. Art.72, comma 2	Obbligatorio per le attrezzature noleggiate o concesse in uso <u>senza operatore</u> L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore
Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei lavoratori incaricati(e adeguatamente formati)		Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione

TABELLA RIASSUNTIVA PERIODICITÀ

ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di	Verifica biennale

fabbricazione non antecedente 10 anni		
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità decennale	

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna biennale Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $\leq$ 350 °C	Verifica di integrità decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità decennale	
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale	

(V= verificato; NA=non applicabile)

N	RISCHIO Elettrico principali criteri di valutazione principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
1	Il datore di lavoro prende misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti b) contatti elettrici indiretti c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni d) innesco di esplosioni e) fulminazione diretta ed indiretta f) sovratensioni g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili		
2	Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi indicati nel punto precedente tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili		
3	A seguito della valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al punto 1		
4	Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al punto 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche		
5	Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui sopra, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche		
Lavori sotto tensione			
6	È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche b) per sistemi di categoria 0 (fino a 50V. C.A. e 120 D.C.) e I (da 51 a 1000 V. C.A. e da 121 a 1500 V. D.C.), purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica		

N	RISCHIO Elettrico principali criteri di valutazione principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
	c) per sistemi di II (da 1001 a 30000 V. C.A.* e da 1501 a 30000 V. D.C.*) e III categoria (maggiori di 30000 V. sia in C.A. che D.C) purché: • i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione • l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività *A.C. Corrente alternata - D.C. Corrente continua		
7	Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'ALLEGATO IX D.Lgs. 81/08 s.m.i. (vedi tabella seguente), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche		
8	Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche		
9	Le protezioni di cui al punto precedente si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 81/08 s.m.i. e le pertinenti norme tecniche		
10	Ferre restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza		
11	L'esito dei controlli e delle verifiche periodiche di cui al punto 10, previste dal Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza		

ALLEGATO IX D.LGS. 81/08 s.m.i. - TABELLA 1

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

TABELLA RIASSUNTIVA DOCUMENTI E PERIODICITÀ			
Documentazione	Rif. normativi	competenza	note
Dichiarazione di conformità per tutti gli impianti elettrici(DI.CO)	D.M.37/08 art. 7, comma 1	Rilasciata dalla impresa installatrice dell'impianto	Deve essere consegnata al committente prima della messa in esercizio dell'impianto
Dichiarazione di rispondenza(DI.RI) solo per impianti elettrici realizzati e sprovvisti della DI.CO , prima entrata in vigore del DM 37/08	D.M.37/08 art. 7, comma 6	Rilasciata al committente dal responsabile tecnico impresa installatrice (art.7, comma 2) o da un professionista iscritto all'albo secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 2 D.M. 37/08	
Denuncia dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	DPR 462/01	Deve essere inviata ASL/ARPA e per conoscenza all'INAIL dal datore di lavoro	Inviarla entro 30 giorni, dalla messa in esercizio
Progetto degli impianti elettrici	D.M.37/08 art. 7, comma 2 art. 5, comma 2	Rilasciato al committente dal responsabile tecnico impresa installatrice (art.7, comma 2) o da un professionista iscritto all'albo secondo le indicazioni dell'art. 5	Prima della messa in esercizio
Manutenzione (controlli periodici) degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche, da parte del datore di lavoro	Dlgs.81/08 s.m.i. Art. 86, comma 1 DM 37/08 Art.8, comma 1 Art.8, comma 2		La manutenzione deve essere permanente ed effettuata secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente

Verbal dei controlli periodici degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche	D.Lgs. 81/08 s.m.i Art. 86, comma 3	Curato dall'impresa a cui è affidata la manutenzione e custodito dal datore di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza	
Verifiche periodiche per: • impianti di terra • scariche atmosferiche • impianti pericolosi (con pericolo di esplosione)	DPR 462/01 Art. 4, comma 1	Richieste dal datore di lavoro all'ARPA/ASL o ad organismi riconosciuti dal Min. delle attività produttive	Periodicità: ogni 5 anni per ambienti ordinari ogni 2 anni per locali medici, aziende sottoposte a controllo dei vigili del fuoco e nei locali con rischio di esplosione
Omologazione degli impianti con pericolo di esplosione	DPR 462/01 Art. 5 comma 4	Richiesta alla ASL/ARPA (spedendo la dichiarazione di conformità rilasciata dalla impresa installatrice)	Entro 30 giorni dalla messa in esercizio
Il personale che effettua le manutenzioni di cui sopra deve essere in possesso di specifica formazione (CEI 11-27 e D.Lgs. 81/08 s.m.i.). La norma citata introduce le seguenti figure: - P.ES. (Persona ESperta); -P.AV. (Persona AVvertita); - PE.I. (Persona Idonea). Per approfondimenti consultare la norma CEI 11-27			

ALLEGATO 04 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

INFORMAZIONI GENERALI

REPARTO/MANSIONE :
BREVE DESCRIZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi dell'**art. 167, D.Lgs. 81/08 s.m.i.**, per movimentazione manuale di carichi si intendono tutte «*le operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari*».

Pertanto, rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori) e non solo le patologie dorso-lombari.

Questa definizione è in linea con i contenuti dell'**Allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08 s.m.i.** nel quale, per quanto riguarda i metodi di valutazione del rischio, viene fatto riferimento alle norme della serie ISO 11228 – Ergonomics – Manual handling, le quali sono suddivise in tre parti:

- **ISO 11228-1 Ergonomics-Manual handling-Lifting and carrying;**
- **ISO 11228-2 Ergonomics-Manual handling-Pushing and polling;**
- **ISO 11228-3 Ergonomics-Manual handling-handling of low loads at high frequency,** che riguarda le attività tipicamente correlate all'insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Per l'applicazione delle citate norme, nel seguito si farà riferimento al Technical Report **ISO TR 12295 (Applicativo della ISO 11228)**.

Un technical report è una sorta di linea guida in cui viene rappresentato lo “stato dell’arte” su una certa materia, ha valore puramente informativo, guida l'utilizzatore alla appropriata selezione ed uso semplificato degli standard.

Il documento prevede due STEP preliminari:

Step 1

Definizione del campo di applicazione.

Fornisce semplici “chiavi di ingresso” (KEY QUESTIONS) che consentono all'utilizzatore di selezionare lo/gli standard appropriato/i.

Step 2

Consente di condurre una “valutazione semplificata” (QUICK ASSESSMENT) dei rischi trattati negli standard selezionati

Step 1 - KEY QUESTIONS

1. Applicazione di ISO 11228-1		
È presente il sollevamento o il trasporto manuale di un oggetto di 3 KG o più?	No	Sì
Se No, questo standard non è rilevante, si proceda con le ulteriori Key Questions riguardanti gli altri standard		
Se Sì, si proceda con lo step 2 Quick Assessment		
2. Applicazione di ISO 11228-2		
È presente una attività di SPINTA o TRAINO effettuata con due mani e con tutto il corpo?	No	Sì
Se No, questo standard non è rilevante, si proceda con le ulteriori Key Questions riguardanti gli altri standard		
Se Sì, si proceda con lo step 2 Quick Assessment		

3. Applicazione di ISO 11228-3		
Vi sono uno o più compiti ripetitivi degli arti superiori con durata totale di 1 ora o più nel turno?	No	Sì
Dove la definizione di compito ripetitivo è: <i>Compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti</i> oppure <i>Compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo</i>		
Se No, questo standard non è rilevante, si proceda con le ulteriori Key Questions riguardanti gli altri standard Se Sì, si proceda con lo step 2 Quick Assessment		
4. Applicazione di ISO 11226		
Vi sono posture statiche o incongrue del COLLO/TESTA, del TRONCO e/o degli ARTI SUPERIORI o INFERIORI mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del tempo di lavoro?	No	Sì
Per esempio: - TESTA/COLLO (collo piegato avanti/indietro/di lato o ruotato); - TRONCO (tronco piegato in avanti/di lato o all'indietro-senza supporto o ruotato); - ARTI SUPERIORI (mano(i) ad altezza della testa o oltre, gomito all'altezza spalle o oltre, mani lontano dal corpo, mani con le palme completamente girate all'insù o all'ingiù, estreme flessione-estensioni del gomito, polso piegato avanti/indietro o di lato); - ARTI INFERIORI (posizioni accovacciate o inginocchiate e mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del tempo di lavoro).		
Se No, questo standard non è rilevante, Se Sì, si proceda con lo step 2 Quick Assessment		

Step 2 - QUICK ASSESSMENT - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - ASPETTI PRELIMINARI

L'ambiente di lavoro è sfavorevole per le attività di sollevamento e trasporto manuale?		
Presenza di temperature estreme (basse o alte)	No	Sì
Presenza di pavimenti scivolosi, non stabili, irregolari NO SI	No	Sì
Presenza di spazi insufficienti per il sollevamento e trasporto NO SI	No	Sì
Vi sono caratteristiche sfavorevoli dell'oggetto per il sollevamento e trasporto manuale?		
La dimensione dell'oggetto limita la visuale dell'operatore o ne ostacola il movimento? NO SI	No	Sì
Il centro di gravità del carico non è stabile (esempio : liquidi, materiali che si muovono all'interno dell'oggetto)?	No	Sì
La forma dell'oggetto presenta spigoli o superfici taglienti o protrusioni?	No	Sì
Le superfici di contatto sono troppo calde o fredde?	No	Sì
La (le) attività di sollevamento o trasporto manuale durano più di 8 ore al giorno?	No	Sì
Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono "No", continuare il quick assessment. Se almeno una delle risposte è "Sì", si APPLICHI lo STANDARD ISO 11228-1. Gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati e si deve tendere a MINIMIZZARE tali RISCHI		

SOLLEVAMENTO - QUICK ASSESSMENT- CONDIZIONI ACCETTABILI			
3 - 5 kg	Rotazione del tronco assente	No	Sì
	Carico mantenuto vicino al corpo	No	Sì
	Dislocazione verticale tra anche e spalle	No	Sì
	Frequenza massima permessa: meno di 5 sollevamenti al minuto	No	Sì
5,1 - 10 kg	Rotazione del tronco assente	No	Sì
	Carico mantenuto vicino al corpo	No	Sì
	Dislocazione verticale tra anche e spalle	No	Sì
	Frequenza massima permessa: meno di 1 sollevamento al minuto	No	Sì
PIÙ DI 10 kg	Kg Assenza di carichi oltre 10 Kg.	No	Sì
Se a tutte le domande si è risposto “Sì”, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è necessario continuare la valutazione del rischio. Se anche ad una sola domanda si è risposto “No”, il compito va valutato attraverso lo standard ISO 11228-1			

TRASPORTO – QUICK ASSESSMENT- CONDIZIONI ACCETTABILI				
La massa cumulativa trasportata è INFERIORE ai valori raccomandati considerando le distanza (più/meno di 10 metri) e la durata (1 minuto; 1 ora; 8 ore)? MASSA CUMULATIVA RACCOMANDATA = totale dei kg trasportati nelle durate fornite per le rispettive distanze)				
Durata	Distanza <= 10 m per azione	Distanza > 10 m per azione		
8 ore	10000 kg	6000 kg	No	Sì
1 ora	1500 kg	750 kg	No	Sì
1 minuto	30 kg	15 kg	No	Sì
	Non sono presenti posture incongrue durante il trasporto		No	Sì
Se a tutte le domande si è risposto “Sì”, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è necessario continuare la valutazione del rischio.				
Se anche ad una sola domanda si è risposto “No”, il compito va valutato attraverso lo standard ISO 11228-1				

QUICK ASSESSMENT - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - AREA CRITICA			
CONDIZIONE CRITICA: presenza di condizioni del lay-out e di frequenza che superano i limiti massimi suggeriti			
ALTEZZA VERTICALE	L'altezza delle mani all'inizio o fine del sollevamento è più alta di 175 cm o più bassa di 0 cm	No	Sì
DISLOCAZIONE VERTICALE	La distanza verticale fra l'inizio e la fine del sollevamento è maggiore di 175 cm	No	Sì
DISTANZA ORIZZONTALE	La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della lunghezza del braccio esteso	No	Sì
ASIMMETRIA	Vi è una estrema torsione del tronco senza poter muovere i	No	Sì

	piedi		
FREQUENZA	Oltre 15 sollevamenti/min in BREVE DURATA (MMC che dura per non più di 60 min consecutivi nel turno seguiti da almeno 60 minuti di lavoro leggero o pausa)	No	Sì
	Oltre 12 sollevamenti/min in MEDIA DURATA (MMC che dura per non più di 120 min consecutivi nel turno seguiti da almeno 30 minuti di lavoro leggero o pausa)	No	Sì
	Oltre 8 sollevamenti/min in LUNGA DURATA (MMC che dura più di 120 min consecutivi nel turno)	No	Sì
CONDIZIONE CRITICA : presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti			
Maschi (18-45 anni)	25 kg	No	Sì
Femmine (18-45 anni)	20 kg	No	Sì
Maschi (<18 o >45 anni)	20 kg	No	Sì
Femmine (<18 o >45 anni)	15 kg	No	Sì
CONDIZIONE CRITICA (TRASPORTO): presenza di massa cumulativa trasportata più elevata di quelle indicate			
Distanza di trasporto superiore a 20 m in 8 ore	6000 kg in 8 ore	No	Sì
Distanza di trasporto inferiore 20 m in 8 ore	1000 kg in 8 ore	No	Sì
Se solo una di queste condizioni ha una risposta "Sì", una condizione CRITICA è presente. Se una condizione CRITICA è presente, applicare ISO 11228-1 per identificare le urgenti azioni correttive			

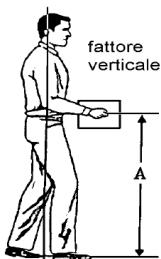
ISO 11228- 1 - CALCOLO DELL'INDICE DI SOLLEVAMENTO (LIFTING INDEX)

COSTANTE DI PESO

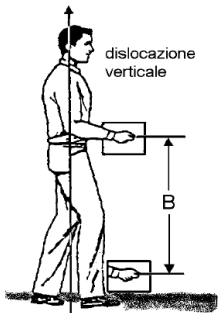
ETÀ	MASCHI	FEMMINE
18-45 ANNI	25	20
<18 e >45 ANNI	20	15

NOTA: 23 kg è la massa di riferimento utilizzata in USA dal NIOSH, che è la fonte del metodo di analisi del sollevamento utilizzato nella ISO 11228-1.
L'uso di 23 kg come la massa di riferimento garantisce almeno il 99% dei lavoratori sani di sesso maschile e di almeno il 75% delle lavoratrici sane di sesso femminile per un LI = 1,0.

FATTORE VERTICALE - ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO (A)

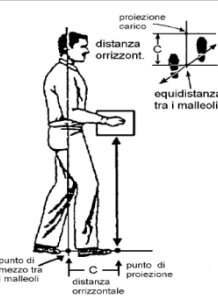
	ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
	FATTORE	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

DISLOCAZIONE VERTICALE - DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)

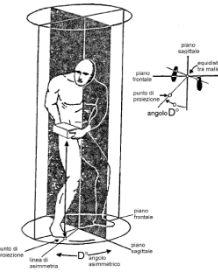
	DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
	FATTORE	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

FATTORE ORIZZONTALE - DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE (C)

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

	DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
	FATTORE	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)

	Dislocazione Angolare	0°	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	FATTORE	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)

GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F)

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,5	0,3	0,21	0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,52	0,00	0,00

SOLLEVA CON UN SOLO GESTO (G)

NO	1
SI	0,6

SOLLEVANO IN DUE OPERATORI (H)

NO	1
SI	0,85

PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F x G x H

INDICE DI SOLLEVAMENTO (LI) = $\frac{\text{peso sollevato}}{\text{peso limite raccomandato}}$ =

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Se LI ≤ 1	ACCETTABILE La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento
Se 1 < LI ≤ 2	RISCHIO PRESENTE La situazione può comportare un rischio moderato per quote rilevanti di soggetti E' comunque necessario riprogettare compiti e postazioni di lavoro, stabilendo delle priorità
Se 1 < LI ≤ 2	RISCHIO PRESENTE – LIVELLO ALTO La situazione può comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice e con tale criterio dovrebbe essere programmata la priorità degli interventi di bonifica.
Se LI > 2	RISCHIO PRESENTE – LIVELLO MOLTO ALTO La situazione non è sostenibile per la maggior parte della popolazione lavorativa. E' necessario riprogettare immediatamente compiti e postazioni di lavoro

VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI TRAINO E SPINTA

QUICK ASSESSMENT - TRAINO E SPINTA – ASPETTI PRELIMINARI

Traino e spinta : condizioni dell'ambiente di lavoro		
Le superfici del pavimento sono scivolose, non stabili, irregolari oppure hanno una pendenza (verso l'alto o il basso) oppure sono fissurate, spaccate o rotte?	No	Sì
Vi sono percorsi ristretti e che provocano difficoltà ai movimenti?	No	Sì
Vi sono temperature elevate nell'area di lavoro?	No	Sì
Caratteristiche dell'oggetto spinto o trainato		
L'oggetto (carrello, transpallet etc.) limita la visuale dell'operatore o ne ostacola il movimento?	No	Sì
L'oggetto è instabile?	No	Sì
L'oggetto (carrello, transpallet etc.) ha caratteristiche pericolose, superfici taglienti, sporgenze, etc che possono danneggiare l'operatore?	No	Sì
Le ruote in uso sono in cattivo stato di manutenzione o rotte?	No	Sì
Le ruote in uso sono inadatte alle condizioni dell' ambiente di lavoro?	No	Sì
Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono "No", continuare il quick assessment. Se almeno una delle risposte è "Sì", si APPLICHI lo STANDARD ISO 11228-2. Gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati e si deve tendere a MINIMIZZARE tali RISCHI		

Traino e spinta: Quick assessment - Condizioni ACCETTABILI

Intensità della FORZA		
L'intensità della forza non supera circa 30 N (o circa 50 N per frequenze fino a 1 V. ogni 5 minuti per percorsi fino a 50 metri) per azioni di forza continua (mantenimento) e circa 100 N per l'applicazione di forza di picco (iniziale). In alternativa, lo "sforzo percepito" (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di Borg CR-10) risulta, durante le azioni di traino e spinta, al massimo LEGGERO (punteggio di 2 o meno nella scala di Borg CR_10)	No	Sì
Durata del compito		
Il compito di Traino o Spinta dura al massimo 8 ore al giorno?	No	Sì
Altezza della presa		
La forza di Traino o Spinta è applicata all'oggetto fra il livello delle anche e del petto?	No	Sì
Postura		
L'azione di Traino o Spinta è eseguita con il tronco eretto (non ruotato nè inclinato) ?	No	Sì
Area di movimentazione		
Le mani sono mantenute all'interno della larghezza delle spalle e davanti al corpo?	No	Sì
Se a tutte le domande si è risposto "Sì", il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è necessario continuare la valutazione del rischio. Se anche ad una sola domanda si è risposto "NO", il compito va valutato attraverso ISO 11228-2		

Traino e spinta: Quick assessment - Condizioni CRITICHE

INTENSITA' DELLA FORZA		
A) Picchi di FORZA iniziale (per superare lo stato di fermo o accelerare/decelerare l'oggetto):		
La FORZA è almeno di 360 N (maschi) o di 240 N (femmine).	No	Sì
B) FORZA continua((mantenimento - per mantenere in moto l'oggetto) per il Traino o la		
Spinta : La FORZA è di almeno 250 N (maschi) o 150 N (femmine) In alternativa, lo sforzo percepito (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di Borg CR-10) durante il compito di traino o spinta, mostra la presenza di ELEVATI PICCHI di forza (punteggio di 8 o più nella scala di Borg CR-10).	No	Sì
POSTURA		
L'azione di TRAINO O SPINTA è eseguita con il tronco significativamente flesso o ruotato	No	Sì
APPLICAZIONE DELLA FORZA		
L'azione di TRAINO O SPINTA è eseguita in modo brusco o incontrollato	No	Sì
AREA DI MOVIMENTAZIONE		
Le mani sono mantenute al di fuori della larghezza delle spalle o non davanti al corpo	No	Sì
ALTEZZA DELLA PRESA		
Le mani sono mantenute sopra 150 cm. or al di sotto di 60 cm	No	Sì
DIREZIONE DELLA FORZA		
L'azione di Traino o Spinta è sovrastata da rilevanti componenti verticali ("sollevamento parziale")	No	Sì
DURATA DEL COMPITO		
Il compito con attività manuale di Traino o Spinta dura oltre 8 ore al giorno	No	Sì
Se ad una o più condizioni si è risposto "Sì" è presente una condizione CRITICA. Se è presente una condizione CRITICA si applichi ISO 11228-2 per identificare azioni correttive.		

La ISO 11228-2 per la valutazione delle azioni di traino e spinta fa sostanzialmente riferimento alle cosiddette "Tabelle Psicofisiche" di Snook e Ciriello, le quali forniscono importanti informazioni sulle capacità e limitazioni dei lavoratori riguardo alla movimentazione manuale dei carichi (in senso generale, comprese le azioni di traino, spinta e trasporto).

Vengono forniti per ciascuna tipologia di azione, per sesso e per diversi percentili di "protezione" della popolazione sana, nonché per varianti interne al tipo di azione (frequenza, altezza da terra del punto di applicazione della spinta, distanza di trasporto, ecc.) i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza esercitata (in azioni di tirare o spingere) rispettivamente nella fase iniziale (picco di forza) e poi di mantenimento dell'azione (forza di mantenimento).

Nelle tabelle sottoriportate sono forniti i relativi valori "ideali" rispettivamente per le azioni di spinta, di traino e di trasporto in piano; sono stati selezionati unicamente i valori che tendono a proteggere il 90% delle rispettive popolazioni adulte sane, maschili e femminili.

L'uso dei dati riportati nella tabella è estremamente semplice: si tratta di individuare la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato, decidere se si tratta di proteggere una popolazione solo maschile o anche femminile, estrapolare il valore raccomandato (di peso o di forza) e confrontarlo con il peso o la forza effettivamente sviluppata (**misurata con dinamometro**) ponendo quest'ultima al numeratore e il valore raccomandato al denominatore. Si ottiene così un indice di rischio del tutto analogo a quello ricavato dall'analisi delle azioni di sollevamento.

TABELLE 6-9. Azioni di spinta: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra

FI = forza iniziale

FM = forza di mantenimento

TABELLA 6. Maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

Distanza	2 metri							7,5 metri							15 metri						
Azione ogni	6s	12s	1m	2m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	2m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra																					
145 cm FI	20	22	25	25	26	26	31	14	16	21	21	22	22	26	16	18	19	19	20	21	25
FM	10	13	15	16	18	18	22	8	9	13	13	15	16	18	8	9	11	12	13	14	16
95 cm FI	21	24	26	26	28	28	34	16	18	23	23	25	25	30	18	21	22	22	23	24	28
FM	10	13	16	17	19	19	23	8	10	13	13	15	15	18	8	10	11	12	13	13	16
65 cm FI	19	22	24	24	25	26	31	13	14	20	20	21	21	26	15	17	19	19	20	20	24
FM	10	13	16	16	18	19	23	8	10	12	13	14	15	18	8	10	11	11	12	13	15

TABELLA 7. Maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri

Distanza	30 metri					45 metri					60 metri			
Azione ogni	1m	2m	5m	30m	8h	1m	2m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra														
145 cm FI	15	16	19	19	24	13	14	16	16	20	12	14	14	18
FM	8	10	12	13	16	7	8	10	11	13				
95 cm FI	17	19	22	22	27	14	16	19	19	23	14	16	16	20
FM	8	10	12	13	16	7	8	9	11	13				
65 cm FI	14	16	19	19	23	12	14	16	16	20	12	14	14	17
FM	8	9	11	13	15	7	8	9	11	13				

TABELLA 8. Femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

Distanza	2 metri							7,5 metri							15 metri						
Azione ogni	6s	12s	1m	2m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	2m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra																					
135 cm FI	14	15	17	18	20	21	22	15	16	16	16	18	19	20	12	14	14	14	15	16	17
FM	6	8	10	10	11	12	14	6	7	7	7	8	9	11	5	6	6	12	7	7	9
90 cm FI	14	15	17	18	20	21	22	14	15	16	17	19	19	21	11	13	14	22	16	16	17
FM	6	7	9	9	10	11	13	6	7	8	8	9	9	11	5	6	6	12	7	8	10
60 cm FI	11	12	24	24	25	26	31	11	12	14	14	16	16	17	9	11	12	19	13	14	15
FM	5	6	16	16	18	19	23	6	7	7	7	8	8	11	5	6	6	6	7	7	9

TABELLA 9. Femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri

Distanza	30 metri					45 metri					60 metri			
Azione ogni	1m	2m	5m	30m	8h	1m	2m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra														
135 cm FI	12	13	14	15	17	12	13	14	15	17	12	13	14	15
FM	5	6	6	6	8	5	5	5	6	8	4	4	4	6
90 cm FI	12	14	15	16	18	12	14	15	16	18	12	13	14	16
FM	5	6	6	7	9	5	6	6	6	8	4	4	5	6
60 cm FI	11	12	12	13	15	11	12	12	13	15	10	11	12	13
FM	5	6	6	6	8	5	5	5	6	7	4	4	4	6

TABELLE 10-13. Azioni di traino: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra

FI = forza iniziale

FM = forza di mantenimento

TABELLA 10. Maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

Distanza	2 metri							7,5 metri							15 metri							
Azione ogni	6s	12s	1m	2m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	2m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	2m	5m	30m	8h	
Altezza mani da terra																						
145 cm FI	14	16	18	18	19	19	23	11	13	16	16	17	18	21	13	15	15	15	16	17	20	
FM	8	10	12	13	15	15	18	6	8	10	11	12	12	15	7	8	9	9	10	11	13	
95 cm FI	19	22	25	25	27	27	32	15	18	23	23	24	24	29	18	20	21	21	23	23	28	
FM	10	13	16	17	19	20	24	8	10	13	14	16	16	19	9	10	12	12	14	14	17	
65 cm FI	22	25	28	28	30	30	36	18	20	26	26	27	28	33	20	23	24	24	26	26	11	
FM	11	14	17	18	20	21	25	9	11	14	15	17	17	20	9	11	12	13	15	15	18	

TABELLA 11. Maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri

Distanza	30 metri					45 metri					60 metri			
Azione ogni	1m	2m	5m	30m	8h	1m	2m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra														
145 cm FI	12	13	15	15	19	10	11	13	13	16	10	11	11	14
FM	7	8	9	11	13	6	7	8	9	10	6	6	7	9
95 cm FI	16	18	21	21	26	14	16	18	18	23	13	16	16	19
FM	9	10	12	14	17	7	9	10	12	14	7	9	10	12
65 cm FI	18	21	24	24	30	16	18	21	21	26	15	18	18	22
FM	9	11	13	15	18	8	9	11	12	15	8	9	10	12

TABELLA 12. Femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

Distanza	2 metri							7,5 metri							15 metri						
Azione ogni	6s	12s	1m	2m	5m	30m	8h	15s	22s	1m	2m	5m	30m	8h	25s	35s	1m	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra																					
135 cm FI	13	16	17	18	20	21	22	13	14	16	16	18	19	20	10	12	13	14	15	16	17
77FM	6	9	10	10	11	12	15	7	8	9	9	10	11	13	6	7	7	8	8	9	11
90 cm FI	14	16	18	19	21	22	23	14	15	16	17	19	20	21	10	12	14	14	16	17	18
FM	6	9	10	10	11	12	14	7	8	9	9	10	10	13	5	6	7	7	8	9	11
60 cm FI	15	17	19	20	22	23	24	15	16	17	18	20	21	22	11	13	15	15	17	18	19
FM	5	8	9	9	10	11	13	6	7	8	8	9	10	12	5	6	7	7	7	8	10

TABELLA 13. Femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri

Distanza	30 metri					45 metri					60 metri			
Azione ogni	1m	2m	5m	30m	8h	1m	2m	5m	30m	8h	2m	5m	30m	8h
Altezza mani da terra														
135 cm FI	12	13	14	15	17	12	13	14	15	17	12	13	14	15
FM	6	7	7	8	10	6	6	7	7	9	5	5	5	7
90 cm FI	13	14	15	16	18	13	14	15	16	18	12	13	14	16
FM	6	7	7	7	10	5	6	6	7	9	5	5	5	7
60 cm FI	13	14	15	17	19	13	14	15	17	19	13	14	15	17
FM	6	6	6	7	9	5	6	6	6	8	4	5	5	6

VALUTAZIONE DELLE AZIONI CHE COMPORTANO SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI

QUICK ASSESSMENT COMPITI RIPETITIVI – AREA VERDE ACCETTABILE		
Entrambi gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)?	No	Sì
Entrambi i gomiti sono mantenuti al di sotto del livello delle spalle per il 90% del tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)?	No	Sì
Una forza MODERATA (perceived effort = 3 o 4 nella scala di Borg) è attivata dall'operatore per non più di 1 ora durante il tempo totale di lavoro ripetitivo (uno o più compiti)?	No	Sì
I picchi di forza (perceived effort = 5 o più in scala di Borg CR-10) sono assenti?	No	Sì
Vi è presenza di pause (inclusa la pausa pasto) che durano almeno 8 minuti almeno ogni 2 ore?	No	Sì
I compiti ripetitivi sono eseguiti per meno di 8 ore al giorno?	No	Sì
Se tutte a tutte le domande si è risposto “Sì”, allora il/i compito(i) esaminato è in AREA VERDE (ACCETTABILE) e non è necessario continuare la valutazione del rischio. Se anche a una sola domanda si è risposto “NO”, il/i compito(i) va valutato attraverso i metodi suggeriti da ISO 11228-3.		

QUICK ASSESSMENT - COMPITI RIPETITIVI – AREA CRITICA		
Le azioni tecniche di un singolo arto sono così veloci che non possono essere contate ad una osservazione diretta?	No	Sì
Uno o entrambi gli arti operano con il gomito ad altezza spalle per metà o più del tempo totale di lavoro ripetitivo?	No	Sì
Una presa di “pinch” (o qualsivoglia tipo di presa in cui si usa la punta delle dita) è utilizzata per più dell' 80% del tempo totale di lavoro ripetitivo?	No	Sì
Ci sono picchi di forza (perceived effort = 5 o più in scala di Borg CR- 10) per il 10% o più del tempo totale di lavoro ripetitivo?	No	Sì
Non c'è più di una pausa (inclusa la pausa pasto) in un turno di 6-8 ore?	No	Sì
Il tempo totale di lavoro ripetitivo, durante il turno, supera le 8 ore ?	No	Sì
Se anche solo ad una delle domande si è risposto “Sì” la condizione è CRITICA. Se è presente una condizione CRITICA va applicata la norma ISO 11228-3 per identificare le azioni correttive urgenti.		

La norma tecnica ISO 11228-3 “Ergonomia; Movimentazione manuale, Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza” indica come metodo di valutazione preferenziale il metodo OCRA Index (Occupational Repetitive Action Index) Il Technical Report **ISO TR 12295 (Applicativo della ISO 11228)** descrive dettagliatamente il metodo OCRA nella sua versione Check List come metodo utile per una semplice valutazione del rischio.

La Check-list OCRA rappresenta una semplificazione del metodo OCRA Index ed è ottimizzata nell'identificare rapidamente, il livello di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, consentendo anche di raccogliere informazioni essenziali per la gestione del rischio stesso e del danno relativo alla popolazione lavorativa. La Check-list OCRA può essere considerata uno strumento di indubbia utilità, oltre che in ambito industriale, proprio in quei comparti produttivi – agricoltura, servizi ed artigianato – caratterizzati dalle maggiori criticità nella valutazione e gestione del rischio, sia per le peculiarità intrinseche dei compiti/cicli lavorativi, sia per l'indisponibilità di risorse economiche e di personale adeguatamente formato.

CHECKLIST OCRA 2010

PROCEDURA BREVE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO

Scheda 1

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL COMPITO

AZIENDA: _____ REPARTO: _____
 LINEA O AREA _____ COMPITO: _____
 BREVE DESCRIZIONE (indicare anche la % di attivazione della postazione nel turno): _____

Numero turni (w): _____ N. posti di lavoro con compiti identici a quello valutato (j): _____
 Numero totale addetti al compito in studio $(k)=(w) \times (j)$: _____ Numero maschi _____ Numero Femmine _____

DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE

VALORE

DURATA TURNO	ufficiale	(a)	
	effettivo (a)		minuti
PAUSE UFFICIALI : orario e durata		(b)	
PAUSE EFFETTIVE: orario e durata			minuti
PAUSA MENSA: orario e durata	ufficiale	(c)	
	Effettiva (c)		minuti
LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..)		(d)	
		minuti	
TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO calcolo: $(e)=(a)-(b)-(c)-(d)$		(e)	minuti
N.PEZZI (o cicli)	Programmati	(f)	
	Effettivi (f)		unità
TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA) calcolo: $(g)=(e)/(f)+60$		(g)	sec
TEMPO TOTALE DI CICLO OSSERVATO o PERIODO DI OSSERVAZIONE		(h)	sec
CALCOLO DELLA DIFFERENZA TRA T.C.T. E TEMPO OSS. calcolo: $(i)= (g)-(h) /(g)$		(i)	%

FATTORE RECUPERO

Disegnare nel grafico sottostante la distribuzione delle pause effettivamente svolte e la pausa mensa sia essa retribuita o fuori orario di lavoro. Quindi conteggiare quante ore non hanno un adeguato recupero (rapporto 5:1 fra lavoro ripetitivo e pausa) . Si ricorda che i 60 minuti prima della mensa (dura almeno 30 min.) e gli ultimi 60 min. di lavoro si ritengono "recuperati"

Numero ore senza adeguato recupero

H Inizio turno	GRAFICO ORARIO E RECUPERI (1 rettangolo = 1 ora): PRIMO TURNO						H Inizio turno
H Inizio turno	GRAFICO ORARIO E RECUPERI (1 rettangolo = 1 ora): SECONDO TURNO						H Inizio turno
H Inizio turno	GRAFICO ORARIO E RECUPERI (1 rettangolo = 1 ora): TERZO TURNO						H Inizio turno

PUNTEGGIO FINALE FATTORE RECUPERO

N.ore senza adeguato recupero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MOLTIPLICATORE RECUPERO	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	2	0	3	8	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Scheda 2

FATTORE FREQUENZA

L'ATTIVITA' DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI AZIONE NELLO SVOLGERE I CICLI

E' prevista una sola risposta per i due blocchi (AZIONI DINAMICHE o AZIONI STATICHE) e prevale il punteggio più alto; è possibile scegliere valori intermedi.

SCENARI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA PER AZIONI TECNICHE DINAMICHE	Punt.	Destra	Sinistra
i movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto)	0		
i movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un'azione ogni 2 secondi) con possibilità di brevi interruzioni	1		
i movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni	3		
i movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni e' più scarsa e non regolare	4		
i movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi pause	6		
i movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti, la carenza di interruzioni rende difficile tenere il ritmo (60 az/min);	8		
frequenze elevatissime (70 e oltre al minuto), non sono possibili interruzioni;	10		
AZIONI TECNICHE STATICHE DA OSSERVARE NEL TEMPO TOTALE DI CICLO O NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	Punt.	Destra	Sinistra
è mantenuto un oggetto in presa statica per meno del 50% del Tempo	0		
è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 2/3 del Tempo	2,5		
è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 3/3 del Tempo	4,5		

SINTESI FREQUENZA AZIONI DINAMICHE	Destra	Sinistra
Numero azioni tecniche conteggiate nel ciclo (x)		
Tempo Totale di Ciclo (y)		
Frequenza di azione al minuto (x/y*60)		
Presenza di possibilità di brevi interruzioni		

**PUNTEGGIO FINALE
FATTORE FREQUENZA**

Destra Sinistra

--	--

FATTORE FORZA

PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE CON USO RIPETUTO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA ☐ NO

Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più punteggi intermedi e sommarli

L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA INTENSA O QUASI MASSIMALE (punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL:

tirare o spingere leve
chiudere o aprire
schiacciare pulsanti
uso attrezzi
si usa il peso del corpo per compiere una azione lavorativa
.

PUNTEGGI	dx	sx
6 2 secondi ogni 10 minuti		
12 1 % del tempo		
24 5 % del tempo		
32 oltre il 10% del tempo		

L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA FORTE (punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL:

tirare o spingere leve
chiudere o aprire
schiacciare pulsanti
uso attrezzi
si usa il peso del corpo per compiere una azione lavorativa
.

PUNTEGGI	dx	sx
4 2 secondi ogni 10 minuti		
8 1 % del tempo		
16 5 % del tempo		
24 oltre il 10% del tempo		

L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA DI GRADO MODERATO (punt. 3-4 della scala di Borg) NEL:

tirare o spingere leve
chiudere o aprire
schiacciare pulsanti
uso attrezzi
si usa il peso del corpo per compiere una azione lavorativa

PUNTEGGI	dx	sx
2 1/3del tempo		
4 circa la metà del tempo		
6 più della metà del tempo		
8 pressoché tutto il tempo		

**PUNTEGGIO FINALE
FATTORE FORZA**

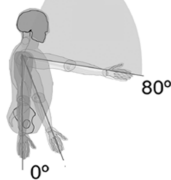
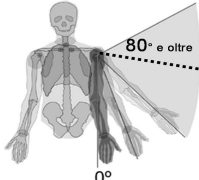
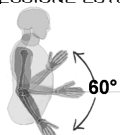
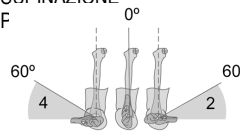
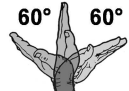
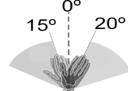
Destra Sinistra

--	--

Note: descrizioni delle azioni con uso di forza e motivazioni

Scheda 3

FATTORE POSTURE E MOVIMENTI INCOGRUI

A) SPALLA		Destra:	Sinistra:
FLESSIONE (80° E PIU')	ADDUZIONE (80° E PIU')	ESTENSIONE (20° E PIU')	
			
1	le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo		
2	le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa il 10% del tempo		
6	le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa 1/3 del tempo		
12	le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per più della metà del tempo		
24	le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) circa per tutto il tempo		
nb= se le mani operano ben sopra l'altezza del capo, raddoppiare i valori.			
B) GOMITO		Destra:	Sinistra:
FLESSIONE-ESTENSIONE	SUPINAZIONE-F	2	il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo (25%-50%)
		4	il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 2/3 del tempo (51%-80%)
		8	il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per quasi tutto il tempo (più dell'80%)
C) POLSO		Destra:	Sinistra:
ESTENSIONE-FLESSIONE	DEV. RADIO-ULNARE	2	Il polso deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo (25%-50%)
		4	il polso deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 2/3 del tempo (51%-80%)
		8	il polso deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi pressochè tutto il tempo (più dell'80%)
D) MANO -DITA		Destra:	Sinistra:
PINCH	PINCH	PRESA A UNCINO	PRESA PALMARE
			
La mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita			
☐ con le dita strette (pinch) ☐ con la mano quasi i completamente aperta (presa palmarer) ☐ con le dita in presa a uncino. ☐ altri tipi di presa simili alle precedenti o fini movimenti delle dita		2	per circa 1/3 del tempo (25%-50%)
		4	per circa 2/3 del tempo (51%-80%)
		8	pressochè tutto il tempo (più dell'80%)
E) STEREOTIPIA		Destra:	Sinistra:
1,5 E	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI PER OLTRE META 'DEL TEMPO o tempo di ciclo tra 8 e15 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diversificate, degli arti superiori)		
3 E	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI QUASI TUTTO IL TEMPO o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diversificate, degli arti superiori)		
N. B. : usare il valore più alto ottenuto tra i 4 blocchi di domande (A,B,C,D) preso una sola volta e sommarlo a E			

PUNTEGGIO FINALE
FATTORE POSTURA

Destra Sinistra

--	--

Note sulle posture ingongrue:

Scheda 4

PRESENZA DI FATTORI DISCHIO COMPLEMENTARI

Scegliere una sola risposta per blocco e sommarle per ottenere il punteggio

Fattori fisici

- 2 vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolgere:(fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata)
- 2 sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più
- 2 sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora
- 2 sono presenti contatti con superfici fredde (inf. a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più della metà del tempo.
- 2 vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccolpo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire un valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni (es.: martello pneumatico; mole flessibili ecc.) quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo
- 2 vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (verificare la presenza di arrossamenti, calli ,bolle, ecc.. sulla pelle).
- 2 vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2 -3 mm.) che richiedono distanza visiva ravvicinata
- 2 sono presenti più fattori complementari (quali:) che considerati complessivamente occupano più della metà del tempo
- 3 sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali.....)

Fattori organizzativi

- 1 i ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone "polmone" per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro.
- 2 i ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina

PUNTEGGIO FATTORI COMPLEMENTARI

Destra Sinistra

--	--

MULTIPLICATORE CORRETTORE TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO

Moltiplicare il valore finale di rischio della per gli indicati fattori moltiplicativi:

60-120 min : Fattore moltiplicativo = 0,5	241-300 min: Fattore moltiplicativo= 0,85	421-480 min: Fattore moltiplicativo= 1
121-180 min: Fattore moltiplicativo= 0,65	301-360 min: Fattore moltiplicativo= 0,925	sup.480 min: Fattore moltiplicativo= 1,5
181-240 min: Fattore moltiplicativo= 0,75	361-420 min: Fattore moltiplicativo= 0,95	

FREQUENZA	FORZA	POSTURA	COMPLEMENTARI	M.RECUPERO	M.DURATA	INDICE DX
(	+	+	+	X	X	=
FREQUENZA	FORZA	POSTURA	COMPLEMENTARI	M.RECUPERO	M.DURATA	INDICE SX
(	+	+	+	X	X	=

CHECK LIST	INDICE OCRA	FASCE	RISCHIO	Previsione dei patologici UL-WMSDs (%)
fino a 7,5	fino a 2,2	VERDE	RISCHIO ACCETTABILE	Inf. 5,3
7,6 – 11,0	2,3 – 3,5	GIALLA	BORDERLINE O RISCHIO MOLTO LIEVE	5,3 - 8,4
11,1 – 14,0	3,6 - 4,5	ROSSO LEGGERO	RISCHIO LIEVE	8,5- 10,7
14,1 – 22,5	4,6 – 9,0	ROSSO MEDIO	RISCHIO MEDIO	10,8- 21,5
≥ 22,6	≥ 9,1	VIOLA	RISCHIO ELEVATO	Mais de 21,5

ALLEGATO 05 - RUMORE

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

RUMORE - PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		V	N/A
1	La valutazione del rischio rumore (con o senza misurazioni) è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta rispetto alla effettiva realtà aziendale, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (es. in caso si siano verificate malattie professionali o comunque criticità nella salute dei lavoratori collegabili all'esposizione al rumore)		
2	La valutazione del rischio rumore e la conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione è effettuata secondo i seguenti valori limite di riferimento (art. 189 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.): valori inferiori di azione: LEX = 80 dB(A) e p-peak = 135 dB(C) valori superiori di azione: 85 dB(A) e p-peak = 137 dB(C) valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e p-peak = 140 dB(C)		
3	Se, a seguito della valutazione, si è fondatamente stabilito che i valori inferiori di azione non possono essere superati, è stata inclusa una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata (quindi la misura dei livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti)		
4	Se dalla valutazione emerge che i valori inferiori di azione possono essere superati, sono state effettuate misurazione strumentali al fine di accertare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti		
5	A causa delle caratteristiche lavorative l'esposizione al rumore varia significativamente pertanto si è adottato il livello di esposizione settimanale che non eccede il valore limite di 87dB(A)		
6	In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione stabiliti di LEX = 87 dB(A) e p-peak = 140 dB(C) . Se, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento		
7	La valutazione del rischio rumore e le relative misurazioni sono state effettuate secondo le indicazioni delle norme tecniche (in particolare le UNI EN 9432, UNI EN ISO 9612, UNI EN 458) , con strumentazione conforme alle norme tecniche (in particolare la CEI EN 61672-1 e CEI EN 60942, o precedenti equivalenti)		
8	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica		

9	È stato valutato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo		
10	Sono stati valutati tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore (con particolare riferimento alle donne in gravidanza)		
11	Sono stati valutati, per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche (es. toluene, xilene ecc.) e fra rumore e vibrazioni		
12	Sono stati valutati, tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni		
13	Nella valutazione del rischio rumore si tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito (DPI uditivi), solo ai fini di valutare l'efficienza degli stessi ed il rispetto del valore limite di esposizione		
14	A seguito della valutazione del rumore ai lavoratori è stata attribuita - senza tener conto dell'attenuazione prodotta dai DPI uditivi – la specifica fascia di rischio rispetto ai valori limite di esposizione e ai valori di azione superiori ed inferiori		
15	Si è tenuto conto delle informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, in particolare nella scelta delle attrezzature di lavoro meno rumorose		
16	Si è tenuto conto dell'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale		

RUMORE – PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		V	N/A
17	I rischi derivanti dall'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte		
18	Per la riduzione del rumore alla fonte sono state scelte attrezzature di lavoro adeguate, che emettano il minor rumore possibile, per quanto attuabile nel contesto produttivo specifico		
19	Sono state adottate misure per il contenimento alla fonte del rumore isolando le sorgenti di rumore (es. cabine isolanti, carter insonorizzati, silenziatori a terminale, per macchine rumorose)		
20	Sono state adottate misure per la riduzione della propagazione del rumore, quali barriere fonoisolanti e/o pannelli e rivestimenti fonoassorbenti		
21	E' effettuata la manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro, sulla base di programmi di specifici di manutenzione elaborati per la propria realtà aziendale		
22	È stata svolta adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore		
23	Nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i livelli inferiori di azione [LEX = 80 dB(A) e p-peak = 135 dB(C)], sono messi a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito		
24	Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei livelli superiori di azione [LEX = 85 dB(A) e p-peak = 137 dB(C)], sono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito ed è assicurato il loro uso da parte dei lavoratori		

25	Le aree di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei livelli superiori di azione [LEX = 85 dB(A) e p-peak = 137 dB(C)] sono delimitate, indicate con appositi segnali e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile		
26	I dispositivi di protezione individuale dell'udito sono utilizzati come misura protezione nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (quali ad es. la riduzione del rumore alla fonte e lungo le vie di propagazione, ...)		
27	I dispositivi di protezione individuale dell'udito sono scelti in modo da consentire di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, in collaborazione con il medico competente se previsto, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.		
28	I dispositivi di protezione individuale dell'udito sono scelti e ne è verificata l'efficacia sulla base dei criteri stabiliti dalle norme tecniche (UNI EN 458)		
29	È stata adottata una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione al rumore, con l'adozione di orari di lavoro appropriati e adeguati periodi di riposo		
30	È garantita una informazione e formazione relativa al rischio rumore ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione [LEX = 80 dB(A) e p-peak = 135 dB(C)]		
31	Tutti i lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione [LEX = 85 dB(A) e p-peak = 137 dB(C)], sono sottoposti a sorveglianza sanitaria		

ALLEGATO 06 – VIBRAZIONI

(Barrare con una X: V= verificato, NA= non applicabile)

VIBRAZIONI - PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		V	NA
1	La valutazione del rischio vibrazioni (con o senza misurazioni) è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale , da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta rispetto alla effettiva realtà aziendale, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (es. in caso si siano verificate malattie professionali o comunque criticità nella salute dei lavoratori collegabili all'esposizione alle vibrazioni)		
2	I valori aziendali di riferimento per la valutazione del rischio vibrazioni trasmesse al SISTEMA MANO-BRACCIO (art. 201 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e per la conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione sono: - valore di azione giornaliero: 2,5 m/s² - valore limite di esposizione giornaliero: 5 m/s² ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s²		
3	I valori aziendali di riferimento per la valutazione del rischio vibrazioni trasmesse al CORPO INTERO (art. 201 del D. D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e per la conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione sono: - valore di azione giornaliero: 0,5 m/s² - valore limite di esposizione giornaliero: 1 m/s² ; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s²		
4	In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione stabiliti dall'art. 201 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
5	Sono valutati e, quando necessario, misurati, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.		
6	L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al SISTEMA MANO-BRACCIO è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'ALLEGATO XXXV, parte A, secondo le indicazioni delle norme tecniche (in particolare alla UNI EN 5349), con strumentazione conforme alle norme tecniche (in particolare alla ISO 8041)		
7	L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al CORPO INTERO è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'ALLEGATO XXXV, parte B, secondo le indicazioni delle norme tecniche (in particolare alla UNI EN 2631), con strumentazione conforme alle norme tecniche (in particolare alla ISO 8041)		
8	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica		
9	È stato valutato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti		
10	Sono stati valutati tutti gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori		

11	Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature		
12	Si è tenuto conto delle informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro (per scelta delle attrezzature di lavoro più idonee e per il corretto utilizzo delle stesse)		
13	Si è tenuto conto dell'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche		
14	Si è tenuto conto dell'eventuale prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni al di là delle ore lavorative		
15	Si è tenuto conto di eventuali condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide		
16	Si è tenuto conto delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica		
17	La valutazione del rischio vibrazioni è stata effettuata senza misurazioni dirette, utilizzando i dati reperiti da banche dati accreditate, quali quelle dell'INAIL (ex ISPESL) e delle Regioni (consultabili sul PAF – Portale Agenti Fisici), PER MACCHINARI DI STESSA MARCA E MODELLO e utilizzati nelle STESSE CONDIZIONI OPERATIVE delle banche dati		
18	In assenza di dati reperibili dalle banche dati accreditate, la valutazione del rischio vibrazioni è stata effettuata senza misurazioni dirette, utilizzando le informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature che si stanno utilizzando.		
19	I dati sulle vibrazioni forniti dal costruttore sono stati utilizzati nelle seguenti condizioni: • il macchinario è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore • il macchinario è in buone condizioni di manutenzione • il macchinario è usato in condizioni operative corrispondenti, o comunque equivalenti, a quelle indicate dal costruttore in sede di certificazione		
20	Tutti i macchinari che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine), che producono esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione stabiliti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. ($2,5 \text{ m/s}^2$ per le vibrazioni trasmesse al corpo intero e $0,5 \text{ m/s}^2$ per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio), sono corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi. Diversamente è dichiarato il non superamento dei valori di azione		
21	A seguito della valutazione ai lavoratori è stata attribuita la specifica fascia di rischio rispetto ai valori limite di esposizione e ai valori di azione stabiliti dall'art. 201 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		

VIBRAZIONI – PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		V	NA
22	Se, in base alla valutazione dei rischi, sono superati i valori d'azione , è elaborato e applicato un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, secondo quanto stabilito dall'art. 203 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
23	È considerata la possibilità di adottare altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni		
24	Sono scelte di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni, quali: a) automezzi dotati di cabina ammortizzata, telaio con sospensioni, sedili ammortizzati (con sistema meccanico, pneumatico) b) attrezzature dotati di impugnature antivibranti (disaccoppiamento impugnatura-massa vibrante); (es. martelli pneumatici)		
25	Sono fornite attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio		
26	Sono realizzati adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI		
27	È prevista una progettazione ed organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro		
28	È attuata un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche		
29	La durata e l'intensità dell'esposizione è, per quanto possibile e in relazione al livello di rischio accertato, limitata		
30	Il lavoro è organizzato con orari di lavoro appropriati e adeguati periodi di riposo		
31	Quando sono superati i valori di azione è prevista la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità		
32	Il libretto d'uso e manutenzione è disponibile e facilmente consultabile dagli operatori addetti, per ogni attrezzatura per cui esso è previsto		
33	Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato , sono prese misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individuate le cause del superamento e adattate, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento		
34	Se vengono superati i livelli d'azione (sistema mano-braccio valore di azione giornaliero: 2,5 m/s² o corpo intero valore di azione giornaliero: 0,5 m/s²) i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria		

ALLEGATO 07 – AGENTI CHIMICI

L'etichettatura è il modo più semplice ed immediato per riconoscere le sostanze pericolose utilizzate e le loro proprietà. Le norme di classificazione negli anni sono cambiate, dal 1 dicembre 2012 convivono due normative: la direttiva UE 67/548 ed il regolamento CLP, pertanto possono essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative e le schede di sicurezza devono riportare entrambe le classificazioni. Per le miscele la doppia classificazione è prevista a partire dal 1 giugno 2015 e da quella data potranno essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative."

Esempio:

Classi e Categorie	Classificazione CLP			Classificazione UE 67/548		
Tossicità acuta, Cat 1 e 2 Per via orale Per via cutanea Per inalazione		H300 H310 H330	Pericolo		R28 R27 R26	Altamente Tossico
Tossicità acuta, Cat 3 Per via orale Per via cutanea Per inalazione		H301 H311 H331			R25 R24 R23	Tossico
Mutagenicità, Cat 1A, 1B		H340	Pericolo		R46 R45, R49 R60, R61 R39 R48	Tossico
Cancerogenicità, Cat 1A e 1B		H350				
Tossicità riproduzione, Cat 1A e 1B		H360				
Tossicità organi bersaglio, Cat 1		H370				
Tossicità organi bersaglio, Cat 1		H372				
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, Cat 1		H334			R42 R65	Nocivo
Tossicità in caso di aspirazione, Cat 1		H304				

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

Agenti chimici – punti di attenzione		V	N/A
1	In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi sotto forma di materie prime o sostanze emesse durante i processi lavorativi (come ad esempio fumi di saldatura, solventi emessi durante operazioni di verniciatura ed incollaggio, polveri da carteggiatura ecc.)		
2	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto di tutte le attività, compreso: stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento rifiuti		
3	È stata effettuata la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici		
4	A seguito della valutazione del rischio chimico, il rischio è stato definito irrilevante per la salute e basso per la sicurezza		
5	Esiste l'elenco dei preparati con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP		
6	Il Medico Competente ha preso visione della valutazione del rischio chimico		
7	Nella valutazione è stato tenuto conto delle proprietà pericolose degli agenti chimici (infiammabilità, possibilità di generare miscele esplosive con l'aria e possibili reazioni pericolose per contatto con altri preparati)		
8	Nella valutazione è stato tenuto conto il livello, il modo e la durata dell'esposizione		
9	Nella valutazione è stato tenuto conto della quantità del preparato e delle sue caratteristiche fisiche		
10	Sono stati effettuati dei campionamenti personali ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con i TLV (Allegato XXXVIII – D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
11	Nella valutazione sono state incluse le misure di prevenzione e protezione adottate		
12	La valutazione del rischio è stata effettuata anche tenendo conto dell'interazione tra i vari agenti chimici pericolosi		
13	È stata valutata la possibilità di sostituire le sostanze ed i preparati pericolosi con altri che lo siano in percentuale minore (anche in base alla valutazione delle schede di sicurezza)		
14	È stata valutata la possibilità di sostituire alcune fasi del processo produttivo con altre in cui si utilizzino preparati con pericolosità inferiore		
15	Le lavorazioni a rischio sono separate (quando possibile) dalle altre, al fine di ridurre l'esposizione di altri lavoratori		
16	Sono state predisposte procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione, lo smaltimento dei preparati		
17	Le lavorazioni in cui vi è emissione di agenti chimici vengono effettuate in presenza di impianto di aspirazione localizzata (cabina pressurizzata, parete aspirante, banco aspirante, cappa....)		
18	Esiste un programma di manutenzione dell'impianto di aspirazione ed abbattimento		

	polveri e/o solventi		
19	Nel laboratorio sono detenuti i quantitativi di prodotti chimici strettamente necessari alle lavorazioni		
20	I recipienti contenenti i preparati sono correttamente etichettati e tenuti chiusi		
21	Ai lavoratori sono stati forniti idonei DPI (per vie respiratorie, corpo, mani e volto)		
22	È stata effettuata idonea formazione ed informazione del personale in merito a: caratteristiche dei DPI e loro corretto uso, procedure di lavoro e misure igieniche)		
23	In caso di rischio non irrilevante per la salute i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica		

ALLEGATO 08 – AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Per le sostanze, a partire dal 1 dicembre 2012 convivono due normative: la direttiva UE 67/548 ed il regolamento CLP, pertanto possono essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative e le schede di sicurezza devono riportare entrambe le classificazioni. Per le miscele la doppia classificazione è prevista a partire dal 1 giugno 2015 e da quella data potranno essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative."

Classi e Categorie	Classificazione CLP			Classificazione UE 67/548		
Tossicità acuta, Cat 1 e 2 Per via orale Per via cutanea Per inalazione		H300 H310 H330	Pericolo		R28 R27 R26	Altamente Tossico
Tossicità acuta, Cat 3 Per via orale Per via cutanea Per inalazione		H301 H311 H331			R25 R24 R23	Tossico
Mutagenicità, Cat 1A, 1B		H340	Pericolo		R46 R45, R49 R60, R61 R39 R48	Tossico
Cancerogenicità, Cat 1A e 1B		H350				
Tossicità riproduzione, Cat 1A e 1B		H360				
Tossicità organi bersaglio, Cat 1		H370				
Tossicità organi bersaglio, Cat 1		H372				
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, Cat 1		H334				
Tossicità in caso di aspirazione, Cat 1		H304	Attenzione		R42 R65	Nocivo
Mutagenicità, Cat 2		H341				
Cancerogenicità, Cat 2		H351				
Tossicità per la riproduzione, Cat 2		H361				
Tossicità organi bersaglio, Cat 2		H371, H373				

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENI O MUTAGENI		V	N/A
1	In azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni come materie prime		
2	Durante i processi lavorativi vengono emessi agenti cancerogeni e/o mutageni		
3	In azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni come sostanze, preparati e processi di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (ad esempio : auramina, idrocarburi policiclici aromatici, polvere di legno duro)		
4	Esiste l'elenco delle sostanze e delle miscele con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP		
5	È stata effettuata la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni		
6	Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio		
7	È stata verificata la possibilità di sostituire le sostanze e/o le miscele classificate cancerogene e/o mutagene		
8	Se non è possibile la sostituzione, è stata verificata la possibilità di utilizzare le sostanze e/o le miscele in un sistema a ciclo chiuso		
9	Se non è possibile adottare un sistema a ciclo chiuso, sono state attuate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l'esposizione, quali: • Riduzione al minimo dei quantitativi • Numero minimo di lavoratori esposti • Riduzione al minimo del tempo di esposizione • Separazione delle lavorazioni che espongono a cancerogene e/o mutagene • Contenimento attraverso l'aspirazione localizzata di tutte le emissioni • Verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli impianti di aspirazione attraverso misurazioni ambientali degli agenti cancerogeni • Programmazione di manutenzione degli impianti di aspirazione • Procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione, lo smaltimento • Procedure di lavoro specifiche per la pulizia di locali, attrezzature ed impianti • Piano di emergenza • Procedure per utilizzo e gestione dei DPI e degli indumenti di lavoro, con particolare attenzione alla manutenzione		

10	Nel valutare il rischio si è tenuto conto di: • Caratteristiche delle lavorazioni • Durata delle lavorazioni • Frequenza delle lavorazioni • Quantitativi dei prodotti usati e concentrazione dei cancerogeni contenuti • Vie di assorbimento • Dello stato fisico e caratteristiche fisiche delle sostanze e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita		
11	La valutazione dei rischi viene aggiornata ogni 3 anni		
12	La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo		
13	La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di anomalie evidenziate dagli accertamenti sanitari ed imputabili all'esposizione ad agenti cancerogeni		
14	È stata effettuata un'indagine ambientale secondo i metodi di campionamento ed analisi di cui all'Allegato XLI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
15	Il medico competente ha partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori		
16	La relazione di indagine ambientale riporta: • Il metodo di campionamento ed analisi ed indica i punti di campionamento • I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento) • Le concentrazioni rilevate riferite alle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali • Tutti gli eventi o i fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati		
17	Il datore di lavoro ha assicurato una formazione adeguata ai lavoratori in merito agli agenti cancerogeni e mutageni, in particolare su: • Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione • Misure igieniche da osservare • Necessità ed uso corretto dei DPI e degli indumenti di lavoro • Piano di emergenza e misure per prevenire il verificarsi di incidenti		
18	La formazione viene ripetuta con cadenza quinquennale o al verificarsi di cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sul rischio		
19	Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti cancerogeni e mutageni siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile e conformi alla normativa vigente		

20	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria		
21	Il medico competente fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti		
22	Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria		
23	Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici		
24	È stato compilato il registro degli esposti		
25	È stata consegnata copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio ASL ed all'INAIL/ISPESL		
26	Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni, comprese le misurazioni dell'esposizione ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari		

ALLEGATO 09 – ATMOSFERE ESPLOSIVE

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

VALUTAZIONE RISCHIO ATEX – PRINCIPALI CRITERI DI RIFERIMENTO		V	N/A
1	Si è verificato se vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l'aria possono formare atmosfere esplosive, e si è tenuto conto della durata e della probabilità della presenza di tali atmosfere		
2	In base alla valutazione del rischio è stato redatto: “documento sulla protezione contro le esplosioni” redatto secondo i punti indicati nell’ articolo 294 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.		
3	Le aree a rischio di esplosione sono state classificate in zone e sono state individuate le categorie di apparecchiature da usare in tali zone, secondo il rischio presente		
4	Si è verificato se esistono luoghi confinati, cisterne serbatoi dove si possono formare atmosfere esplosive.		
5	Sono state segnalate da apposita cartellonistica le zone classificate 0/20 e zone 1/21 (vedi classificazione prevista all'allegato XLIX e segnaletica prevista dall'allegato LI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
6	Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire e /o controllare la formazione di atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, ...)		
7	- Sono state adottate misure per prevenire fonti di innesco (scintille, cariche elettrostatiche, fiamme libere ecc.) - Gli impianti installati in zone classificate hanno caratteristiche atex		
8	Vengono consegnati DPI specifici (abbigliamento antistatico ecc.) per le zone classificate a rischio		
9	I lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive sono stati sufficientemente ed adeguatamente formati in materia di protezione dalle esplosioni		
10	Ove stabilito dal “documento sulla protezione contro le esplosioni”: a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro nelle aree a rischio		
11	- Gli appaltatori sono informati del rischio di atmosfere esplosive. Le attrezzature di cui dispongono sono adeguate alle zone di rischio - Autorizzazioni, prescrizioni e istruzioni di lavoro sono menzionate nel DUVRI		
12	I luoghi, le attrezzature ed i dispositivi di allarme vengono mantenuti in stato di efficienza. È stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti		

ALLEGATO 10 – INCENDIO

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

RISCHIO INCENDIO				
N	- principali criteri di valutazione - principali misure di prevenzione e protezione	V	NA	
1	Sono presenti attività già soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16/02/1982- Allegato 1, ora abrogato; esse sono state riesaminate alla luce del nuovo DPR 151/2011 e riclassificate nell’ambito del nuovo elenco, anche in vista della scadenza del CPI (certificato di prevenzione incendi) esistente			
2	Sono presenti attività rientranti tra quelle riportate nell’ALLEGATO I del DPR 151/2011: “ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI”, per le quali esiste il previsto titolo autorizzativo: SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) timbrata e firmata dal comando VVF oppure CPI (certificato di prevenzione incendi), a seconda di quanto previsto per categoria dell’attività			
3	Sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza			
5	La valutazione dei rischi di incendio, le conseguenti misure di prevenzione e protezione che costituiscono parte specifica del documento di cui all’art 17 comma 1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. (DVR) è stata effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I del D.M. 10/03/1998			
6	Nella redazione della valutazione dei rischi di incendio è indicato, in particolare: • la data di effettuazione della valutazione • i pericoli identificati • i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati • le conclusioni derivanti dalla valutazione			
7	Nel caso via sia stato un significativo cambiamento nell’attività (processi di lavorazione, materiali utilizzati o depositati, ristrutturazioni o ampliamenti della struttura ospitante l’attività) la valutazione del rischio è oggetto di revisione			
8	Il rischio di incendio del luogo è stato valutato e classificato, in conformità ai criteri di cui all'allegato I del D.M. 10/03/1998, in una delle seguenti categorie: a) livello di rischio elevato b) livello di rischio medio c) livello di rischio basso			
9	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II D.M. 10/03/1998			
10	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 63 All. IV			

RISCHIO INCENDIO			
N	- principali criteri di valutazione - principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
	D.Lgs. 81/08 s.m.i. per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del D.M. 10.03.98		
11	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV D.M. 10/03/1998		
12	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V D.M. 10/03/1998		
13	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI D.M. 10/03/1998		
14	Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore		
15	All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII D.M. 10/03/1998		
16	All'esito della valutazione dei rischi d'incendio il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII D.M. 10/03/1998		
17	Ad eccezione delle aziende soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco il datore di lavoro delle aziende che occupano sino a 10 addetti non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio		
18	Nel caso l'azienda sia soggetta all'obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento		
19	I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza frequentano corso di formazione specifico per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza secondo quanto previsto dall'allegato IX del D.M. 10.03.98. (Nelle aziende elencate all'allegato II, salvo che queste non rientrino nei casi previsti dall'art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/08 s.m.i., il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione previa frequenza di specifici corsi di formazione)		
20	Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: • è vietato fumare • è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza		
21	Gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto		
22	Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro		

RISCHIO INCENDIO			
N	- principali criteri di valutazione - principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
23	Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste sono apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, possono essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio		
24	Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale		
25	Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non sono ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti		
26	Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati		
27	Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico		
28	Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m 1,20		
29	Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto precedente la larghezza minima rispetta quanto previsto di seguito: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80 b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100		
30	Il numero complessivo delle porte di cui al punto precedente lettera d) può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore		
31	Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere		
32	Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto dispongono di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere		
33	Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico funzionano senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi sono muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e possono essere aperti anche manualmente, salvo che la		

RISCHIO INCENDIO			
N	- principali criteri di valutazione - principali misure di prevenzione e protezione	V	NA
	loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica		
34	Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale		
35	Sono predisposti avvisi scritti che riportano le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio, installati in punti opportuni e chiaramente visibili		
36	Le vie e le uscite di emergenza (D.Lgs. 81/08 s.m.i.-All. IV) hanno altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio		
37	Le planimetrie indicanti le vie di uscita sono installate in punti opportuni e sono chiaramente visibili		
38	Le porte installate lungo le vie d'uscita e in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell'esodo, tranne i casi in cui ciò possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o altre cause, nei quali comunque sono adottate misure per garantire condizioni di sicurezza equivalenti		
39	Sono predisposti estintori portatili in numero adeguato e di capacità estinguente adeguata all'entità di rischio dell'attività, secondo i criteri generali indicati nella nota (*) o in conformità alle prescrizioni di regole tecniche specifiche da applicare nella fattispecie		
40	Gli estintori portatili sono ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro o su idoneo sostegno. Gli estintori sono adeguatamente segnalati		
41	Ogni estintore in esercizio è dotato di cartellino di manutenzione		
42	La distanza da percorrere per utilizzare un estintore è inferiore a m 30		
43	Gli interventi di manutenzione ed i controlli sui presidi antincendio (impianti, attrezzature, ...) sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore		
44	I "controlli periodici" dei presidi antincendio (impianti, attrezzature, ...) sono effettuati con frequenza almeno semestrale. I relativi interventi sono registrati per iscritto, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza		
45	I depositi di prodotti infiammabili sono stoccati in modo sicuro in luoghi lontani da fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)		
46	Le bombole di gas, quando non utilizzate, sono depositate all'esterno del luogo di lavoro		
47	Le bombole di gas piene sono mantenute separate da quelle vuote		
48	La postazione destinata alla ricarica della batteria del carrello elevatore è ammessa solo all'interno di locale ad uso esclusivo, adeguatamente aerato, o all'aperto in zona esclusiva e protetta		

Nota (*):

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore		
	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio sono adottate le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono riportate in un **piano di emergenza**, da redigere obbligatoriamente (in conformità ai criteri dell'all. VIII- D.M. 10-3-1998) perché l'azienda ha 10 o più dipendenti o in essa sono svolte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 (Art. 5 del D.M. 10-3-1998)

ALLEGATO 11 – STRESS LAVORO – CORRELATO

Criteri derivati dalla Lettera Circolare 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresentano il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS		V	N/A
1	La valutazione del rischio stress è parte integrante della valutazione dei rischi		
2	La valutazione del rischio stress è stata effettuata dal Datore di lavoro avvalendosi del RSPP, del MC (ove nominato) e previa consultazione del RLS		
3	La valutazione prende in esame tutti i lavoratori in ragione dell'effettiva organizzazione aziendale (es. divisi per mansioni o partizioni organizzative)		
4	La valutazione preliminare (necessaria) considera gli "eventi sentinella" (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, segnalazioni del MC, ecc...) in forma oggettiva		
5	La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contenuto del lavoro" (ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro e attrezzature, ecc...) in forma oggettiva		
6	La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contesto del lavoro" (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, comunicazione, ecc...) in forma oggettiva		
7	In caso si raggiungano livelli di valore medio - alto, si è proceduto alla pianificazione e adozione di opportuni interventi correttivi		
8	È previsto un piano di monitoraggio nel tempo della valutazione del rischio stress lavoro correlato		
9	Qualora gli interventi correttivi attuati risultino inefficaci, si è proceduto ad una valutazione approfondita della loro percezione soggettiva		

ALLEGATO 12 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

INFORMAZIONE AI LAVORATORI		V	N/A
1	Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione su: • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale • i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia • i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica		
2	Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro		
3	Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e prevenzione incendi, del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (se presente)		
4	Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate		
5	Il contenuto della informazione è facilmente comprensibile per tutti i lavoratori		
6	Per la informazione di lavoratori immigrati, è stata fatta una verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo		

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI		V	N/A
7	L'azienda è stata classificata come rischio (basso, medio , alto) secondo il codice ATECO 2007 di appartenenza (Vedi Tabella 3)		
8	La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono conformi a quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Vedi Tabella 1)		
9	Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione "generale" sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza		
11	Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione "specificata" con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni svolte, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione di durata pari o superiore a quella prevista per il settore o comparto di appartenenza dell'azienda (Vedi Tabella 1)		
12	La formazione e l'addestramento specifico avvengono in occasione: • della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi		
13	La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi		

14	La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a carico dei lavoratori		
15	I lavoratori che usano attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, hanno ricevuto un addestramento adeguato per l'uso corretto delle stesse e sulle procedure da adottare		
16	I lavoratori che utilizzano le attrezzature indicate nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (piattaforme mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra ecc.) hanno frequentato specifici corsi di formazione e addestramento (Vedi Tabella 1)		
17	I lavoratori che montano, smontano ponteggi o che lavorano con funi hanno frequentato specifici corsi di formazione e addestramento (Vedi Tabella 1)		
18	L'addestramento è stato fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro		
19	Sono state individuate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale e specifica esperienza. Per queste mansioni sono stati predisposti adeguati formazione e addestramento		
20	Gli addetti antincendio, primo soccorso, i preposti i dirigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno frequentato appositi corsi di formazione e/o aggiornamento (Vedi Tabella 1)		

Tabella n. 1

Elenco / Codice / Durata Corsi

Codice	Titolo	Durata	Riferimenti	Aggiornamento	h. Agg.
01	Corso di formazione generale lavoratori	4h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Costituisce credito formativo permanente	-
02	Corso di formazione specifica lavoratori rischio basso	4h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	6h
03	Corso di formazione specifica lavoratori rischio medio	8h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	6h
04	Corso di formazione specifica lavoratori rischio alto	12h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	6h
06	Corso Preposti	8h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	6h
07	Corso Dirigenti	16h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	6h
08	Corso di primo soccorso Az. Gruppo A	16h	D.M. 388/2003	Triennale	6h
09	Corso di primo soccorso Az. Gruppi B,C	12h	D.M. 388/2003	Triennale	4h
10	Corso addetti prevenzione incendi rischio elevato	16h	▪ D.M. 10/3/1998 ▪ Circ. VV.FF 23/02/2011 (Aggiornamento)	Periodico	8h
11	Corso addetti prevenzione incendi rischio medio	8h	▪ D.M. 10/3/1998 ▪ Circ. VV.FF 23/02/2011 (Aggiornamento)	Periodico	5h

Codice	Titolo	Durata	Riferimenti	Aggiornamento	h. Agg.
12	Corso addetti prevenzione incendi rischio basso	4h	▪ D.M. 10/3/1998 ▪ Circ. VV.FF 23/02/2011 (Aggiornamento)	Periodico	2h
13	Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	32h	D.lgs 81/2008 s.m.i., Art.37, c. 11	Annuale	4h (fino a 50 lav.) 8h (più di 50 lav.)
14	Corso Rappresentante dei Lavoratori Territoriale	64h	D.lgs 81/2008 s.m.i., art. 48, c.7	Annuale	8h
15	Corso smontaggio e montaggio ponteggi	28h	Accordo Stato-Regioni 26/01/2006	Quadriennale	4h
16	Corso Utilizzo trabattelli	8h	▪ Circ. n° 30, 03/11/2006 ▪ D.lgs 81/2008 s.m.i., art. 140	-	-
17	Corso addetti accesso e posizionamento con funi/base	12h	Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2429)	-	-
18	Corso addetti accesso e posizionamento con funi/mod A	20h	Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2429)	Quinquennale	8h
19	Corso addetti accesso e posizionamento con funi/mod B (su alberi)	20h	Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2429)	Quinquennale	8h
20	Corso Preposti accesso e posizionamento con funi	8h	Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2429)	Quinquennale	4h
21	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "A"	28h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Costituisce credito formativo permanente	-
22	Corso per RSPP Modulo "B" – Tutti i settori		▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP100h
23	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"1	36h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP40h ASPP28Hh
24	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"2	36h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP40h ASPP28Hh

Codice	Titolo	Durata	Riferimenti	Aggiornamento	h. Agg.
25	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"3	60h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP60h ASPP28Hh
26	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"4	48h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP60h ASPP28Hh
27	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"5	68h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP60h ASPP28Hh
28	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"6	24h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP40h ASPP28Hh
29	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"7	60h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP60h ASPP28Hh
30	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"8	24h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP40h ASPP28Hh
31	Corso per RSPP e ASPP/Modulo "B"9	12h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Quinquennale	RSPP40h ASPP28Hh
32	Corso per RSPP/Modulo "C"	24h	▪ Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (Rep. 2407) ▪ Accordo Stato-Regioni 05/10/2006 (Linee interpretative)	Costituisce credito formativo permanente	-
33	Corso Datori di lavoro RSPP rischio basso	16h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 223)	Quinquennale	6h

Codice	Titolo	Durata	Riferimenti	Aggiornamento	h. Agg.
			▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)		
34	Corso Datori di lavoro RSPP rischio medio	32h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 223) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	10h
35	Corso Datori di lavoro RSPP rischio alto	48h	▪ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 223) ▪ Accordo Stato-Regioni 25/7/2012 (Linee applicative)	Quinquennale	14h
36	Corso Coordinatori per progettazione esecuzione lavori	120h	▪ Legge 123 03/08/2007 ▪ D.lgs 81/2008 s.m.i., art. 98 ▪ D.lgs 81/2008 s.m.i., ALLEGATO XIV	Quinquennale	40h
37	Corso Piattaforme di Lavoro mobili elevabili – con stabilizzatori	8h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
38	Corso Piattaforme di Lavoro mobili elevabili – senza stabilizzatori	8h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
39	Corso Piattaforme di Lavoro mobili elevabili – con e senza stabilizzatori	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
40	Corso Gru caricatori idrauliche su autocarri	12h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
41	Corso carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli industriali semoventi	12h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
42	Corso carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli semoventi a braccio telescopico	12h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
43	Corso carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
44	Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	16h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
45	Corso Escavatori Idraulici	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h

Codice	Titolo	Durata	Riferimenti	Aggiornamento	h. Agg.
46	Corso Escavatori a fune	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
47	Corso Caricatori Frontali	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
48	Corso Terne	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
49	Corso Autoribaltabili a cingoli	10h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
50	Corso Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne	16h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
51	Corso pompe per Calcestruzzo	14h	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Quinquennale	4h
52	Corso per Personale PEI, PES, e PAV	16h	Norma CEI EN 50110-1		
53	Corso per ambienti confinati	8h	DPR 177/2011		
54	Corso "16 ore/MICS" progetto FORMEDIL	16h	Accordo Stato-Regioni 21/12/2011	Valido come "Corso di formazione generale lavoratori"	-
55	Corso per lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico	8h	Decreto Interministeriale 04/03/2013	Quadriennale	3h
56	Corso per preposti alle attività di installazione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico	12h	Decreto Interministeriale 04/03/2013	Quadriennale	3h

Tabella n. 2

- Programma annuale di formazione, informazione e addestramento

[illegible]

I: Informazione
F: Formazione
A: Addestramento

Tabella n. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

MACRO SETTORE	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	RISCHIO
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA		A	Medio
1	☐ COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	A01	
	☐ SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	A02	
2	☐ PESCA E ACQUACOLTURA	A03	
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE		B	Alto
3	☐ ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)	B05	
	☐ ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	B06	
	☐ ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	B07	
	☐ ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	B08	
	☐ ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	B09	
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		C	Alto
4	☐ INDUSTRIE ALIMENTARI	C10	
	☐ INDUSTRIA DELLE BEVANDE	C11	
	☐ INDUSTRIA DEL TABACCO	C12	
	☐ INDUSTRIE TESSILI	C13	
	☐ CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	C14	
	☐ FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	C15	
	☐ INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	C16	
	☐ FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	C17	
	☐ STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	C18	
5	☐ FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	C19	Alto
	☐ FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	C20	
5	☐ FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	C21	Alto
	☐ FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	C22	

MACRO SETTORE	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	RISCHIO
4	☐ FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	C23	Alto
	☐ METALLURGIA	C24	
	☐ FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	C25	
	☐ FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	C26	
	☐ FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	C27	
	☐ FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA ²	C28	
	☐ FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	C29	
	☐ FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	C30	
	☐ FABBRICAZIONE DI MOBILI	C31	
	☐ ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	C32	
	☐ RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	C33	
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA		D	Alto
4	☐ FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	D35	
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO		E	Alto
4	☐ RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	E36	
	☐ GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	E37	
	☐ ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	E38	
	☐ ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	E39	
COSTRUZIONI		F	Alto
3	☐ COSTRUZIONE DI EDIFICI	F41	
3	☐ INGEGNERIA CIVILE	F42	Alto
	☐ LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	F43	
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI		G	
	☐ COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI	G45	

² La sigla NCA sta per “non classificabili altrove”.

MACRO SETTORE	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	RISCHIO
6	AUTOVEICOLI E MOTOCICLI		Basso
	☐ COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	G46	
	☐ COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	G47	
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO		H	Medio
6	☐ TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	H49	
	☐ TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	H50	
	☐ TRASPORTO AEREO	H51	
	☐ MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	H52	
	☐ SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	H53	
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE		I	Basso
9	☐ ALLOGGIO	I55	
	☐ ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	I56	
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		J	Basso
9	☐ ATTIVITÀ EDITORIALI	J58	
	☐ ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	J59	
	☐ ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	J60	
	☐ TELECOMUNICAZIONI	J61	
	☐ PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	J62	
	☐ ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	J63	
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE		K	Basso
9	☐ ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	K64	
	☐ ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	K65	
	☐ ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	K66	Basso
ATTIVITÀ IMMOBILIARI		L	Basso
9	☐ ATTIVITÀ IMMOBILIARI	L68	
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE		M	

MACRO SETTORE	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	RISCHIO
9	0 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	M69	Basso
	0 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	M70	
	0 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	M71	
	0 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	M72	
	0 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	M73	
	0 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	M74	
	0 SERVIZI VETERINARI	M75	
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE		N	Basso
9	0 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	N77	
	0 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	N78	
	0 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	N79	
	0 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE	N80	
	0 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO	N81	
	0 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	N82	
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA		O	Medio
8	0 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	O84	
ISTRUZIONE		P	Medio
8	0 ISTRUZIONE	P85	
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		Q	Alto
7	0 ASSISTENZA SANITARIA	Q86	
	0 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	Q87	
	0 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	Q88	Medio
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO		R	Basso
9	0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	R90	
	0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	R91	
	0 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE		

MACRO SETTORE	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	RISCHIO
	DA GIOCO	R92	
	O ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	R93	
	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	S	
9	O ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	S94	Basso
	O RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	S95	
	O ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	S96	
	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	T	
9	O ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	T97	Basso
	O PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	T98	
	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	U	
9	O ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	U99	Basso

ALLEGATO 13 – SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08 s.m.i.; va attuata nei casi previsti dalla normativa vigente dal medico competente, nominato dal Datore di Lavoro previa consultazione del RLS.

Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

Elementi di controllo		Riferimenti Normativi	V	N/A
Il Datore di Lavoro:				
1	Ha assolto all'obbligo di nomina del medico competente? <i>Note: L'art. 41 co. 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 s.m.i. stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.</i>	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 18, co. 1 lett. a Art. 41, co. 1 lett. a</i>		
2	Invia al medico competente i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dai giudizi di idoneità? <i>Note: I lavoratori privi di idoneità sanitaria non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria</i>	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 18, co. 1 lett. g</i>		
3	Comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori addetti a mansioni che necessitano di accertamenti su eventuale uso di sostanze stupefacenti e alcool? <i>Note: Addetti lavoro in quota, autisti, etc.</i>	➤ <i>D.Lgs. 81/08 s.m.i., Art. 18 co. 1 lett. g</i> ➤ <i>Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006 (mansioni non alcoolodipendenza)</i> ➤ <i>Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30.10.2007 (mansioni no tossicodipendenza)</i> ➤ <i>Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18.09.2008 (procedure controlli tossico dipendenza)</i>		

4	Conserva la cartella sanitaria con tutela del segreto professionale in luogo concordato con il medico competente?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 18, co. 1 lett. g Art. 25, co. 1 lett. c – d</i>		
5	Comunica tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria? <i>Note: In alcuni casi (es. esposti ad agenti chimici) sono obbligatorie visite mediche di fine rapporto</i>	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 18, co. 1 lett. g bis</i>		
Il Medico Competente:				
1	Collabora alla valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento congiuntamente al datore di lavoro?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. a</i>		
2	Ha redatto il protocollo sanitario in base alla informazione sui rischi ricevuta dal datore di lavoro e dell'esito del sopralluogo nell'ambiente di lavoro?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. b</i>		
3	Informa ogni lavoratore sul significato degli accertamenti ai quali viene sottoposto?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. g</i>		
4	Effettua un sopralluogo nell'ambiente di lavoro almeno una volta l'anno (nei cantieri edili inferiori a 200 uu/g è ammesso esame del P.O.S. invece del sopralluogo)? Vedi modello allegato n.24	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. l</i>		
5	Nelle aziende con numero di lavoratori superiore a 15 partecipa alle riunioni di periodiche con RSPP, RLS e Datore di Lavoro?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: art. 35, co. 1 lett. c</i>		
6	Comunica per iscritto al D.L., RSPP e RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. i</i>		
7	Ha fornito indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso aziendale?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. a</i>		
8	Ha fornito il giudizio di idoneità/idoneità parziale/ inidoneità temporanea/ inidoneità permanente al lavoratore interessato ed al datore di lavoro? <i>Note: Avverso i giudizi di inidoneità del medico competente il lavoratore può ricorrere entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente il quale può confermare, modificare o revocare il giudizio</i>	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 41, co. 6 bis</i>		
9	Ha consegnato copia della cartella sanitaria ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per i quali il datore di lavoro ha comunicato la cessazione del rapporto lavorativo?	<i>D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Art. 25, co. 1 lett. e</i>		

ALLEGATO 14 – PRIMO SOCCORSO

Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso sono rese obbligatorie dall'articolo 45 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: *“il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”*.

La realizzazione del primo soccorso è invece demandata e regolamentata dal D.M. 388/2003.

Il decreto effettua una classificazione delle aziende come di seguito elencato:

Gruppo A (con tre sottogruppi I,II,III)

A.I

- aziende con rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99)
- centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (D.lgs 230/95);
- aziende estrattive, attività minerarie, lavori in sotterraneo (D.lgs 624/96, DPR 320/56);
- fabbricazione esplosivi, polveri, munizioni.

A.II

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

A.III

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

La Formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Una corretta classificazione dell'azienda è fondamentale al fine di poter predisporre una appropriata formazione degli addetti. Il percorso formativo si differenzia infatti in ragione della tipologia di azienda:

- ✓ gruppo A: Ore di formazione n. 16 secondo contenuti dell'allegato 3 del D.M., 388/03
- ✓ gruppo B e gruppo C; Ore di formazione n. 12 secondo contenuti dell'allegato 4 del D.M. 388/03

NOTE: Sono validi i corsi di Formazione per gli addetti al primo soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del D.M. n. 388 del 15.07.2003. La Formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta ogni tre anni.

Altro motivo di corretta classificazione è relativo alla dotazione minima di primo soccorso che deve essere presente in azienda:

✓ **Gruppo A e di gruppo B**

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003.
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

✓ **Gruppo C**

PACCHETTO DI MEDICAZIONE, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003

NOTE: le attrezzature ed i presidi devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto utilizzo e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Né il decreto 388/2003 né il decreto legislativo 81/2008 entrano in merito alla consistenza numerica degli addetti al primo soccorso. In tal senso un aiuto arriva dalle linee guida emanate dal coordinamento delle regioni e delle province autonome (Linee guida per l'applicazione del D.M. 388/03) con le seguenti indicazioni:

- ✓ il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in azienda (ad esempio 1 soccorritore ogni 30 persone in un'azienda che non sia a rischio per incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo
- ✓ in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare l'eventuale assenza
- ✓ il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad esempio dopo aver terminato il turno di notte)
- ✓ il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per "coprire" l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi

Organizzazione Primo Soccorso
D.Lgs. 81/08 s.m.i., Titolo I, art. 45 e D.M. 388/2003

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

Elementi di controllo		V	N.A
1	È stata individuata la categoria di appartenenza dell'azienda (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C) ai fini dell'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, la formazione del personale		
2	Sono stati designati i lavoratori addetti al P.S.		
3	Tra i criteri di nomina degli incaricati di P.S. si è considerata la necessità della presenza di almeno un incaricato per la struttura e per tutta la durata del turno di lavoro		
4	I criteri per la designazione degli incaricati sono stati condivisi dagli RLS		
5	Le persone designate rispondono ai criteri condivisi		
6	Gli addetti al primo soccorso sono stati formati		
7	La formazione degli addetti al primo soccorso è conforme a quanto previsto dal <i>D.M., 388/03 (gruppo A: Ore di formazione n. 16 secondo contenuti dell'allegato 3 del D.M., 388/03 ; gruppo B e gruppo C: Ore di formazione n. 12 secondo contenuti dell'allegato 4 del D.M. 388/03)</i>		
8	È previsto un aggiornamento triennale per gli addetti al P.S.		
9	I lavoratori sono a conoscenza dei nominativi degli addetti al primo soccorso		
10	I lavoratori conoscono le procedure da attuare in caso di infortunio o di assistenza medica di urgenza		
11	Sono definite le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso		
12	Viene garantita la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118)		
13	In caso di luogo di lavoro isolato, diversi dalla sede aziendale o dell'unità produttiva, il lavoratore è dotato di un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118) e del il pacchetto di medicazione		
14	Viene garantita la presenza del pacchetto di medicazione o della cassetta di primo soccorso		
15	Sono stati individuati i responsabili del materiale sanitario		
16	In caso di infortunio chimico sono state rese facilmente reperibili le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate		
17	I provvedimenti necessari in materia di P.S. e assistenza medica di emergenza sono stati concordati con il medico competente, ove nominato		

Attrezzature Primo Soccorso

D. Lgs. 81/08 s.m.i., Titolo I, art. 45 e D.M. 388/2003

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

Elementi di controllo		V	N.A.
Aziende del Gruppo A e B - La cassetta del Pronto Soccorso contiene:			
1	Guanti sterili monouso (5 paia)		
2	Visiera para-schizzi		
3	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)		
4	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)		
5	Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10)		
6	Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2)		
7	Teli sterili monouso (2)		
8	Pinzette da medicazione sterili monouso (2)		
9	Confezione di rete elastica di misura media (1)		
10	Confezione di cotone idrofilo (1)		
11	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)		
12	Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)		
13	Un paio di forbici		
14	Lacci emostatici (3)		
15	Ghiaccio pronto uso (2)?		
16	Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)		
17	Termometro		
18	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa		
Aziende del Gruppo C – Il pacchetto di medicazione contiene:			
1	Guanti sterili monouso (2 paia)		
2	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1)		
3	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (1)		
4	Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1)		
5	Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3)		
6	Pinzette da medicazione sterili monouso (1)		
7	Confezione di cotone idrofilo (1)		
8	Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)		
9	Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)		
10	Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1)		
11	Un paio di forbici		
12	Un laccio emostatico		
13	Ghiaccio pronto uso (1)		
14	Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)		
15	Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza		

ALLEGATO 15 – LAVORATRICI MADRI - MINORI

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

LAVORATRICI MADRI D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151		V	N/A
1	È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. (art. 3)		
2	Il datore di lavoro ha verificato che in azienda sono presenti donne in età fertile		
3	Il datore di lavoro ha informato le donne presenti in azienda delle procedure di comunicazione dell'inizio della gravidanza		
4	Le lavoratrici madri non sono adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del decreto. (art 7 c. 1)		
5	Le lavoratrici madri non sono adibite ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come indicati che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, come indicati nell'elenco di cui all'allegato B del decreto. (art 7 c. 2)		
6	La procedura aziendale prevede che la lavoratrice sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. (art 7 c. 3)		
7	La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. (art 7 c. 4)		
8	Il datore di lavoro provvede a informare le lavoratrici che, qualora non possano essere spostate ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. (art 7 c. 6)		
9	Le donne, durante la gravidanza, non svolgono attività in zone classificate o, comunque, non sono adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. (art 8 c. 1)		
10	Tutte le lavoratrici sono informate dell'obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. (art 8 c. 2)		
11	Le donne che allattano non sono adibite ad attività comportanti un rischio di contaminazione. (art 8 c. 3)		
12	Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 17 e 28 D.Lgs. 81/08 s.m.i, e successive modificazioni, ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. (art 11)		
13	Tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati sottoposti a processo informativo riguardante i risultati della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate		

	LAVORATRICI MADRI	V	N/A
14	1. I risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, hanno rivelato un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, e pertanto sono state adottate le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. (art 12)		
15	1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro 2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 (del decreto) le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art 14)		
16	È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto c) durante i tre mesi dopo il parto d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. (art 16)		
17	Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. (art 17)		
18	Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (art 21)		

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

MINORI LEGGE N. 977 DEL 17 OTTOBRE 1967		V	N/A
19	a) Sono presenti in azienda minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori": bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico. (art. 1)		
20	L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. (art. 3)		
21	È vietato adibire al lavoro i bambini. Tuttavia la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. (art.4)		
22	È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I della Legge 977/67. (art. 6)		

ALLEGATO 16 – MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

MICROCLIMA		V	N/A
1	Nella valutazione delle condizioni microclimatiche si è tenuto conto di: - temperatura in funzione dell'attività svolta e del periodo stagionale - grado di umidità - movimento dell'aria - soleggiamento		
2	Nei luoghi di lavoro chiusi, tenuto conto della cubatura dei locali e del numero di persone presenti, vi è aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di areazione N.B. per i valori fare riferimento, in assenza di normativa giuridica, fare riferimento a normativa tecnica (es. uni 10339)		
3	Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso è sempre mantenuto funzionante		
4	I flussi d'aria negli ambienti sono tali da non generare correnti fastidiose e/o dannose per la salute ed il benessere delle persone presenti		
5	È stato redatto uno specifico programma di manutenzione degli impianti		
6	Gli impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori, con modalità e frequenza stabilite dalle norme tecniche e/o dal produttore, secondo quanto riportato nel programma di manutenzione		
7	La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori locali		
8	La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla destinazione specifica di questi		
9	Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro		
10	Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si provvede alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione		
11	Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si evita, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche		
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO		V	N/A
12	Nella valutazione delle condizioni di illuminazione degli ambienti si è tenuto conto di: - scarso o eccessivo illuminamento - adeguata direzionalità dei flussi luminosi - adeguata distribuzione dei flussi luminosi - presenza di riflessi sulle superfici o ai videoterminali		

13	Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità		
14	A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale		
15	Le pareti dei locali sono tinteggiate con colori chiari (salvo diverse esigenze da motivare)		
16	Le finestre sono dotate di adeguati schermi per regolare l'irraggiamento solare		
17	I corpi illuminanti sono stati dotati di diffusori o altri sistemi atti a evitare fenomeni di abbagliamento.		
18	I mobili ed i materiali sono fatti in modo da non causare riflessi fastidiosi (es. con superfici opache)		
19	Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori		
20	Le superfici vetrate illuminanti e le pareti degli ambienti sono tenute costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza		
21	È stato redatto uno specifico programma di manutenzione degli impianti di illuminazione		
22	Gli impianti di illuminazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione e pulizia, con modalità e frequenza stabilite dalle norme tecniche e/o dal produttore, secondo quanto riportato nel programma di manutenzione		
23	I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità		
24	Vi sono mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi		
25	Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego		

ALLEGATO 17 – SEGNALETICA DI SICUREZZA

Lista Controllo - Segnaletica di Sicurezza D.Lgs. 81/08 s.m.i., Titolo V, art. 161÷165 e all. XXIV ÷ XXXII (Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)			
Elementi di controllo		V	N.A.
1	La segnaletica di sicurezza è adottata verificando i requisiti e le apposite utilizzazioni		
2	Tutta la segnaletica è di tipo permanente e costituita da cartelli		
Caratteristiche intrinseche (All. XXV)			
3	I pittogrammi sono realizzati senza particolari di difficile comprensione		
4	I pittogrammi utilizzati differiscono leggermente dalle figure riportate nel decreto e presentano un maggior numero di particolari, ma il significato rimane equivalente e non dà luogo ad equivoco		
5	I cartelli sono costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali		
6	Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli sono tali da garantirne una buona visibilità e comprensione		
7	Le dimensioni sono state calcolate con la formula prevista in relazione alla distanza di collocamento (fino a m 50) che ne permette la riconoscibilità		
Condizioni d'impiego (All. XXV)			
8	I cartelli sono stati sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli		
9	I cartelli sono stati sistemati ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale		
10	I cartelli sono stati sistemati all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico		
11	I cartelli sono stati sistemati nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare		
12	I cartelli sono stati sistemati in posti bene illuminati e facilmente visibili		
13	Se è presente una cattiva illuminazione naturale si sono utilizzati colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale		
14	Sono stati rimossi tutti i precedenti cartelli per i quali non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza		
Cartelli di divieto (All. XXV)			
15	I cartelli con segnali di divieto che proibiscono un comportamento o impongono un divieto al fine di non far correre o causare un pericolo sono di forma rotonda con pittogramma nero su fondo bianco, con bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) di colore rosso (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello), come quelli indicati a scopo di esempio nella figura a fianco        		

Cartelli di avvertimento (All. XXV)				
16	I cartelli con segnali di avvertimento di un rischio o pericolo, sono di forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello), come quelli indicati a scopo di esempio nella figura a fianco			
Cartelli di prescrizione (All. XXV)				
17	I cartelli con segnali di prescrizione, che obbligano ad un determinato comportamento, sono di forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello), come quelli indicati nella figura a fianco			
Cartelli di salvataggio (All. XXV)				
18	I cartelli con segnale di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio, sono di forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello), come quelli della figura a fianco			
Cartelli per attrezzature antincendio (All. XXV)				
19	I cartelli per le attrezzature antincendio hanno forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello), come nella figura a fianco			

20	Per segnalare informazioni diverse da quelle sopra indicate si è utilizzata una segnaletica assolutamente diversa da quelle precedentemente specificate		
21	La visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente		
Segnaletica Contenitori e Tubazioni (All. XXVI)			
22	I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi (di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni), i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, sono muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate		
23	Nel caso di utilizzo, sui luoghi di lavoro, di recipienti per una breve durata o che cambiano frequentemente il contenuto, vengono presi provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione		
24	La segnaletica di cui sopra è applicata sul lato visibile o sui lati visibili del contenitore ed in forma rigida, autoadesiva o verniciata		
25	L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni è applicata in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e ripetuta più volte		
26	Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti sono segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell' allegato XXV, punto 3.2, "Cartelli di avvertimento" , o identificati conformemente al primo punto del presente paragrafo (a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione nell'allegato XXV, punto 1.5 relativo alle dimensioni)		
27	Eventuali depositi di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi è al minimo indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico"		
28	I cartelli o l'etichettatura di cui sopra sono applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio		
Segnaletica per attrezzature antincendio (All. XXVII)			
29	Le attrezzature antincendio sono identificate mediante apposita colorazione rossa, segnalando la loro ubicazione mediante i cartelli descritti all'allegato XXV, punto 3.5 o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni		
Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo (All. XXVIII)			
30	Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco		
31	Le dimensioni della segnalazione sono commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare		
32	Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche hanno un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro, come riportato a scopo di esempio nella figura a fianco		
Segnalazione delle vie di circolazione (All. XXVIII)			
33	Laddove l'uso e le attrezzature dei locali lo rendono necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli sono chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento		

34	In caso affermativo, l'ubicazione delle strisce tiene conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli		
35	Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate, laddove necessario sono parimenti segnalate		
Segnali luminosi (All. XXIX)			
36	La luce emessa dai dispositivi luminosi di sicurezza utilizzati produce un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente		
37	La superficie luminosa emettitrice del segnale è di colore uniforme corrispondente alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato XXIV, punto 4 oppure reca un simbolo su un fondo determinato, secondo le regole riportate nell'allegato XXV		
38	Nel caso si utilizzi un dispositivo luminoso che possa emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente è impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello di pericolo più elevato o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta		
39	La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti del segnale luminoso sono state calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, evitando confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo		
40	Nel caso in cui sia stato utilizzato un segnale luminoso intermittente in sostituzione o ad integrazione di un segnale acustico, il codice di intermittenza del segnale luminoso è identico a quello del segnale acustico		
41	I dispositivi luminosi destinati ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave sono muniti di comandi speciali o di lampada ausiliaria		
Segnali acustici (All. XXX)			
42	Il livello sonoro dei dispositivi di sicurezza utilizzati che emettono segnali acustici risulta essere nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso		
43	Il segnale acustico impiegato risulta essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e si distingue nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo		
44	Nel caso in cui si utilizzi un dispositivo di sicurezza che possa emettere un segnale acustico con frequenza costante ed uno con frequenza variabile, la frequenza variabile viene impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta		
45	Il suono del segnale di evacuazione è di tipo continuo continuo		
Comunicazione verbale (All. XXXI)			
46	Qualora sia prevista, per la gestione di situazioni di sicurezza, una comunicazione di tipo verbale, questa risulta organizzata secondo i requisiti dell'allegato XXXI		
47	Le persone interessate alla comunicazione verbale di sicurezza sono state formate a riguardo		
Comunicazione gestuale (All. XXXII)			
48	Qualora sia prevista, per la gestione di situazioni di sicurezza, una comunicazione di tipo gestuale, questa risulta organizzata secondo i requisiti dell'allegato XXXII		
49	Le persone interessate alla comunicazione gestuale di sicurezza sono state formate a riguardo		

**SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
DECRETO INTERMINISTERIALE 4/3/2013**

50	Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I del D.I. 4/3/2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i		
51	I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale		
53	Gli indumenti ad alta visibilità sono rispondenti alle norme di riferimento: sono di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1		
54	I veicoli operativi di cui all'articolo 38 del regolamento codice della strada, sono segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento		
55	La segnaletica della zona di intervento ha le caratteristiche di cui all'art. 3 del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002		

ALLEGATO 18 –DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (ELENCO NON ESAUSTIVO)

(Barrare con una X: V= verificato, N/A= non applicabile)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Note	V	N/A
Registro Infortuni	<i>Vidimato dalla ASL competente per territorio fino a nuove disposizioni</i>		
Autonoma del Datore di Lavoro a svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (<i>Lettera di autonomia</i>)	<i>Vedi allegato n.20</i>		
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (lettera nomina)	<i>Designazione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (vedi allegato n. 20 bis)</i>		

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Note	V	N/A
Nomina del Medico Competente (ove previsto)	<i>Nominare un medico specializzato in medicina sul lavoro ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 81/08 s.m.i.</i>		
Nomina degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed emergenza	<i>lettera designazione scritta degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed emergenza (vedi allegato n. 21)</i>		
Nomina degli addetti al primo soccorso	<i>lettera designazione scritta degli addetti al primo soccorso (vedi allegato n. 22)</i>		
Elezione/designazione RLS / RLST	<i>Verbale dei lavoratori per la designazione dell'RLS / RLST (vedi allegato n.23-23bis)</i>		
Incarico Preposto	<i>Lettera di incarico da parte del datore di lavoro</i>		
Delega di funzioni Dirigente	<i>Lettera di delega di funzioni da parte del datore di lavoro</i>		
Attestati di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di Lavoro che intende svolgere le relative funzioni)	<i>Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP, deve frequentare corsi di formazione nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestato di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (diverso dal datore di lavoro)	<i>La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C. (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestati di formazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed emergenza	<i>Attestato del Corso di formazione rilasciato dall'ente formatore (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestati di formazione degli addetti al primo soccorso	<i>Attestato del Corso di formazione rilasciato dall'ente formatore (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestato di formazione dell'RLS	<i>Corso di formazione per RLS interni all'azienda come previsto dall'Art. 37 c.11 (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestato di formazione del Preposto	<i>Corso di formazione come previsto dall'Art. 37 c.7 (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestato di formazione del Dirigente	<i>Corso di formazione come previsto dall'Art. 37 c.7 (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		
Attestati di avvenuta formazione specifica e addestramento dei lavoratori riguardante rischi della mansione svolta	<i>Corso di formazione (Art. 37) (Vedere anche allegato n.12 sulla formazione)</i>		

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Note	V	N/A
Verbale di avvenuta informazione dei lavoratori riguardante rischi della mansione svolta	<i>Verbale di informazione (Art. 36)</i>		
Comunicazione all'ente bilaterale/organismo paritetico competente, della scelta dei lavoratori di aderire all'RLST	<i>Verbale dei lavoratori per la designazione dell'RLST</i>		
Verbale di sopralluogo del medico competente	<i>Vedi modello allegato n.25</i>		
Verbale dell'avvenuta riunione periodica (per aziende che occupano più di 15 lavoratori)	<i>Art. 35 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</i>		
Certificati di idoneità, alla mansione svolta, del lavoratore	<i>Rilasciato dal medico competente</i>		
Ricevuta di consegna dei D.P.I.	<i>Ricevuta di consegna dei D.P.I. firmati dai lavoratori riportanti la tipologia</i>		
Registro dei controlli e delle verifiche periodiche delle attrezzature Allegato VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i./ dell'impianto di messa a terra / di protezione contro le scariche atmosferiche / ascensori e montacarichi	<i>Vedi allegati n.2 e 3</i>		
Libretti di uso e manutenzione di macchine e attrezzature			
Schede di sicurezza dei prodotti chimici			
<i>Dichiarazioni conformità impianti e macchine di lavoro</i>	<i>Vedi allegati n.2 e 3</i>		
<i>Registro/i esposti agenti cancerogeni e/o biologici</i>			
<i>Comunicazione lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o biologici</i>	ASL e INAIL		

ALLEGATO 19 – F.A.Q. PROCEDURE STANDARDIZZATE

Procedure standardizzate - FAQ

N° domanda	Parte della procedura	Domanda	Risposta
1	Modulo 2	Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)	Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO"
2	Modulo 2	I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?	No ma sono i principali
3	Modulo 2	L'elenco pericoli è esaustivo?	Sì, se si considera anche la riga "ALTRO"
4	Modulo 2	Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?	È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno
5	Modulo 2	In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?	No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita
6	Modulo 2	La colonna 6 è esaustiva?	No, si tratta solo di esempi di incidenti e criticità
7	Modulo 3	In colonna 4 del modulo 3 si può indicare qualunque strumento di supporto?	Qualunque strumento adottato dal datore di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi, linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto privato es. istituto di ricerca con esperienza nel settore)

8	Modulo 3	È necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?	No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere indicate tutte le misure attuate (colonna 5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione
9	Modulo 1.1	Come va interpretata la dicitura “Servizio di Pronto Soccorso”?	Si tratta di un refuso. La dicitura corretta è “Servizio di Primo Soccorso”
10	Data certa	Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?	Si. Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate <i>“deve essere munito di data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato</i>
11	Data certa	Quali sono le altre forme previste dalla legge per l’attestazione della data certa?	Secondo quanto specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni <i>"fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"</i> (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento richiama, altresì, l’attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici

ALLEGATO 20 – DESIGNAZIONE RSPP/DDL

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

Autodesignazione ai sensi dell'art. 17 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i

Il sottoscritto Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di Datore di lavoro /Rappresentante legale dell' Azienda _____, con sede in _____ esercente l'attività _____ identificata con codice Ateco _____ con la presente,

Formalizza e Comunica

di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione aziendale descritti nell'art. 34 comma 1 del D.Lgs.81/08 s.m.i.;

Dichiara

- ☐ sotto la propria piena responsabilità, di possedere i requisiti di idoneità necessari per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione richiamati nell'art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- ☐ di svolgere i compiti relativi alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione;
- ☐ di aver informato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza /RLST
- ☐ di essere in possesso dell' attestato al corso di formazione in materia di igiene e della durata di _____ ore ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. svolto il _____;
- ☐ di impegnarsi a frequentare opportuni corsi di aggiornamento secondo quanto disposto dall'art. 34 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e secondo gli Accordi Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Prot. 25/2012.

Copia della presente nomina è resa nota ai lavoratori mediante comunicazione scritta.

Data _____

Il Datore di Lavoro e/o Legale Rappresentante
(timbro e firma)

ALLEGATO 20BIS – DESIGNAZIONE RSPP (ESTERNO)

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi dell'Articolo 17,31,32,33 del D.Lgs.81/08 s.m.i.

Il sottoscritto Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di Datore di lavoro /Rappresentante legale dell' Azienda _____, con sede in _____ esercente l'attività _____ identificata con codice Ateco _____ con la presente,

Formalizza e Comunica

Che a far data dal _____

Il Sig. _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Tel. _____ Cell. _____ Email _____

☐ dipendente di questa impresa in qualità di _____

☐ consulente esterno (recapito – indirizzo) _____

ricopre la funzione di:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In tale funzione egli:

- dirige e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti cui il Servizio deve provvedere in base a quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

DICHIARA

che il Sig. _____
in base a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i:

1) è in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio(*barrare una sola voce*):

- ☐ diploma di istruzione secondaria superiore _____
- ☐ laurea in _____
- ☐ laurea specifica⁽¹⁾ _____
- ☐ altro, specificare _____

2) ha maturato la seguente esperienza come RSPP (*barrare una sola voce*):

- ☐ Più di 3 anni di esperienza come RSPP maturata alla data del 14.02.2006⁽²⁾.
- ☐ Tra i 6 mesi ed i 3 anni di esperienza come RSPP maturata alla data del 14.02.2006⁽²⁾.
- ☐ Esperienza come RSPP inferiore ai 6 mesi o non rientrante nei precedenti casi.

3) è in possesso degli attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP(*barrare una sola voce*):

- ☐ Corso con i contenuti conformi all'art.3 del DM 16.01.1997⁽³⁾.
- ☐ Corso Modulo A (28 ore)

- ☐ Corso Modulo B per il/i seguente/i macrosettori _____
- ☐ Corso Modulo C (24 ore)

- (1) - Per laurea specifica si intende esclusivamente una delle seguenti tre lauree triennali: "Ingegneria della sicurezza e protezione", "Scienze della sicurezza e protezione", "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".
- (2) - L'esperienza deve comunque essere iniziata prima del 14.02.2003 ed essere attiva al 14.02.2006
- (3) - Tale attestato deve essere stato conseguito entro il 14.02.2007

Per Accettazione (RSPP)

ALLEGATI

Alla presente si allegano:

copia del diploma /laurea del Sig.
attestati di frequenza ai corsi A/B/C
dichiarazioni di datori di lavoro per esoneri da corsi
attestati di aggiornamento
il curriculum professionale del RSPP firmato

Copia della presente nomina è resa nota ai lavoratori mediante comunicazione scritta.

Data _____

Il Datore di Lavoro e/o Legale Rappresentante
(timbro e firma)

**ALLEGATO 21 – DESIGNAZIONE ADD. PREV. INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO,
GESTIONE EMERGENZE**

Spett. le Sig/ra _____

**Designazione degli addetti alle misure di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di lotta antincendio e gestione
delle emergenze**

Il sottoscritto Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ in qualità
di Datore di lavoro /Rappresentante legale dell' Azienda _____, con
sede in _____ esercente l'attività _____
identificata con codice Ateco _____ con la presente comunica la Sua designazione quale
lavoratore incaricato per:

- **misure di evacuazione dei lavoratori;**
- **misure di salvataggio;**
- **misure di lotta antincendio;**
- **misure di gestione delle emergenze;**

nella Struttura/insediamento sito in _____, ai sensi dell'art. 43 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Classificazione Rischio Incendio dell'azienda: BASSO MEDIO ALTO

Nome e Cognome	Sede/turno	Data formazione	Firma per presa visione dell'incarico

Tale incarico è obbligatorio per legge. La designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art. 43
comma 3, D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Data _____

Il Datore di Lavoro e/o Legale Rappresentante
(timbro e firma)

ALLEGATO 22 – DESIGNAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Spett. le Sig/ra _____

Designazione degli addetti al PRIMO SOCCORSO

Il sottoscritto Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di Datore di lavoro /Rappresentante legale dell' Azienda _____, con sede in _____ esercente l'attività _____ identificata con codice Ateco _____ con la presente comunica la Sua designazione quale lavoratore incaricato per:

➤ **misure in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;**

nella Struttura/insediamento sito in _____, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Classificazione dell'azienda (DM 388/2003): GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C

Nome e Cognome	Sede/turno	Data formazione	Firma per presa visione dell'incarico

Tale incarico è obbligatorio per legge. La designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3, D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Data _____

Il Datore di Lavoro e/o Legale Rappresentante
(timbro e firma)

ALLEGATO 23 – ELEZIONE RLS

Scheda di votazione per l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)

Ai sensi ed effetti dell'art. 47 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni

Votanti, aventi diritto al voto (*)

N°	Cognome	Nome
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

(*) In base all'accordo interconfederale del 13- Settembre 2011, (punto2) non possono essere elettori: lavoratori in prova, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari

Il sottoscritto sig/sig.ra. _____ in qualità di segretario di seggio elettorale nominato preventivamente dai lavoratori elettori, dichiaro quanto segue:

In Data _____ presso l'azienda _____ con sede in _____ via _____ n. _____, è stata indetta l'elezione del rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Detta elezione, svoltasi a scrutinio segreto si sono liberamente proposti come candidati i sigg.:

- 1) _____ ; 3) _____ ;
2) _____ ; 4) _____ ;

RISULTATO DELLE ELEZIONI

Hanno ottenuto voti:

Sig./Sig.ra _____ n. _____

Sig./Sig.ra _____ n. _____

Sig./Sig.ra _____ n. _____

Sig./Sig.ra _____ n. _____

In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) il Sig/Sig.ra : _____

Codice Fiscale RLS: _____

Il rappresentante dei lavoratori neo eletto Firma _____

LAVORATORI	FIRMA

Per presa visione: il Datore di lavoro/Rappresentante Legale

Firma _____

In fede.

Il Segretario di Seggio

Firma _____

Luogo, _____ Data, _____

ALLEGATO 23 BIS – DESIGNAZIONE RLST

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ORGANISMO PARITETICO

MODULO DI ADESIONE RLST

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST

(da inviare a cura del Datore di lavoro)

DATI AZIENDALI		
TITOLARE/RAPP. LEGALE		
AZIENDA/ RAG. SOCIALE		
CITTÀ		CAP
VIA/PIAZZA		
SETTORE / ATTIVITÀ		
CODICE ATECO		
TELEFONO		FAX
E-MAIL		
E-MAIL CERTIFICATA (PEC)		
N° LAVORATORI TOT.		
CCNL APPLICATO:	ARTIGIANATO	
	COMMERCIO	
	INDUSTRIA	
	ALTRO :	
ISCRITTA A :	CNA	
	CONFARTIGIANATO	
	CASARTIGIANI	
	CLAAI	
	ALTRO	

**ADERISCONO AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER SICUREZZA TERRITORIALE –
RLST I SEGUENTI LAVORATORI :**

NOME	COGNOME	CF	FIRMA

Luogo e Data

Timbro e Firma del Titolare / Legale Rappresentante

ALLEGATO 24 – VERBALE CONSEGNA DPI

SCHEDA DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Carta intestata dell'azienda)

(Ditta)

(Dati personali del dipendente)

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
<i>Qualifica</i>	<i>Attività svolta:</i>

Il sottoscritto (nome e cognome del dipendente) _____

è dotato dei seguenti DPI :

(Elenco DPI forniti)

Operazione svolta	DPI forniti	DPI forniti

Dichiaro di essere stato informato sul corretto utilizzo dei suddetti dispositivi.

Mi impegno ad utilizzarli in modo appropriato ogni qualvolta l'attività lavorativa lo renda necessario, secondo le disposizioni che sono state impartite dalla Direzione.

Mi impegno inoltre a conservare in buono stato il materiale ricevuto e a segnalare tempestivamente eventuali problemi o rotture degli stessi.

Firma del dipendente

Luogo e data

SCHEDA CONSEGNA/GESTIONE DPI						
Cognome:.....		Nome.....		mansione.....		
DPI	Data consegna (*)	Firma del lavoratore	Data prossima consegna (ove prevista) ¹	Riservato a DPI di terza categoria ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n.457		
				Intervento di manutenzione effettuato	Firma del manutentore	Data prossimo intervento

(*) seguito di formazione a seguito di **addestramento**, per i DPI di terza categoria e per gli otoproiettori.

¹ Salvo consegna anticipata per anomalie o usura dei DPI

ALLEGATO 25 - VERBALE SOPRALLUGO MEDICO COMPETENTE

Fac-simile Modulo Attestazione Sopralluogo ex art. 25 c. 1 lett. l del D.Lgs. 81/08 s.m.i

l... sottoscritto/a..... nella sua

qualità di Medico Competente, ha effettuato la visita degli ambienti di lavoro dell'Unità appresso specificata in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Sede/Struttura/Reparto _____

Sita in _____ Via _____

Conferma o individua i seguenti rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria:

RISCHI	N° esposti
Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi (D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 168 c.2, l.d) con indice di sollevamento (IS) Niosh >1	
Lavorazioni che espongono a videoterminale (VDT): utilizzo sistematico o abituale per venti ore settimanali (DLgs 81/2008 s.m.i., art. 176).	
Lavorazioni che espongono a valori di rumore che eccedono al valore superiore d'azione, cioè superiori a LEX 85dB(A) e ppeak 140Pa D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 196, c.1).	
Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d'azione (sistema mano-braccio valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 2.5m/s2; corpo intero valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 0.5m/s2.) (D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 204, c.1).	
Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Titolo VII, Capo IV	
Lavorazioni che espongono a radiazioni ottiche artificiali (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Titolo VII, Capo V)	
Lavorazioni che espongono ad atmosfere iperbariche (DPR 321/56: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa").	
Lavorazioni che espongono a rischio chimico: esposizione a sostanze pericolose per la salute (classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni) con rischio valutato NON IRRILEVANTE (D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 229).	
Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Artt. 242-246).	
Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro (cancerogeni)	
Lavorazioni che espongono ad amianto (D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 259)	
Lavorazioni che espongono a rischio biologico (D.Lgs. 81/08 s.m.i., art. 279)	
Lavoro notturno (DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8)	
Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti (DLgs 230/1995)	
Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza ... per attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi: soggetti in sorveglianza sanitaria obbligatoria e che svolgono mansioni incluse nell'allegato I del documento di intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006. **	
Verifica di assenza ... assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi: mansioni incluse nell'allegato I relativo all'atto della Conferenza Unificata 30 ottobre 2007, con procedure stabilite dal provvedimento n°99 Presidenza Consiglio dei Ministri, documento 18/09/2008. **	

Osservazioni relative ai luoghi di lavoro (per quanto di competenza)

(rapporti illuminanti, rapporti aeranti, impianto di riscaldamento, servizi igienici, docce, spogliatoi, presenza di seminterrati, interrati, altezza locali, ecc.)

Osservazioni relative alla sicurezza di attrezzature, macchine e impianti

(compresi impianti di aspirazione localizzata, dispositivi di protezione collettiva, etc)

Osservazioni relative ai Dispositivi di Protezione Individuali

(presenza, corretto utilizzo, igienizzazione, uso personale, etc.)

Osservazioni relative al comfort

(eventuali situazioni di discomfort microclimatico, illuminamento, ergonomia, etc.)

Osservazioni relative all'organizzazione del lavoro

(eventuali situazioni di discomfort ambientale e/o organizzativo, stress lavoro correlato, etc.)

Osservazioni relative all'organizzazione del primo soccorso

(dotazioni di primo soccorso, attivazione del primo soccorso, formazione degli addetti etc.

Altro

BIBLIOGRAFIA

- Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro: Rischio stress lavoro correlato - Indicazioni per la corretta gestione – Gennaio 2012
- INAIL - Valutazione gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Roma 2011
- Provincia di Verona: La valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Linee operative per le piccole imprese - Verona 2011;
- Regione Toscana: Valutazione e gestione dei rischi collegati allo stress. Linee di indirizzo - 2011
- Documenti proposti dalle Società Scientifiche
- Indicazioni metodologiche proposte dalle Associazioni dei Datori di Lavoro
- Decreto Legislativo N° 81/2008 s.m.i.
- D.M. 388/2003
- Comitato Regionale di Coordinamento delle Attività di Prevenzione e Vigilanza in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro del Veneto: Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Tutela della Salute delle Lavoratrici Madri – Linee di Indirizzo per l'applicazione del D. LGS. 151/01 – ARTT. 7-8-11 e 12 – maggio 2012
- Regione Lombardia ASL Bergamo: Primo Soccorso Aziendale - settembre 2012
- D.M. INTERNO 16 FEBBRAIO 1982: Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- DM Interno e Lavoro 10 MARZO 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- DM INTERNO 22 FEBBRAIO 2006: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
- D.P.R. 1 AGOSTO 2011, n. 151: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
- ISO 1999: Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment.
- UNI 9432: Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro.
- UNI EN ISO 9612: Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro- Metodo tecnico progettuale.
- UNI EN 458: Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
- CEI EN 61672-1: Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro - Parte 1: Specifiche.
- UNI EN ISO 5349-1: Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1, Requisiti generali.
- UNI EN ISO 5349-2: Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano-Parte 2, Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro.
- UNI ISO 2631-1: Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1, Requisiti generali.
- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome: Decreto Legislativo 81/08 Titolo VIII Agenti Fisici – Indicazioni operative (In collaborazione con INAIL e ISS).
- UNI 11228: Ergonomia - Movimentazione manuale – Parti 1,2,3.
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.